

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 luglio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 31.

Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali. (16R00144) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2016, n. 1.

Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica. (16R00086) Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 febbraio 2016, n. 7.

Commissione provinciale per l'esame di film in lingua tedesca. (16R00160) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 febbraio 2016, n. 9.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale. (16R00157)..... Pag. 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio
2016, n. 011/Pres.


Regolamento di modifica al Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20. (16R00204) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio
2016, n. 012/Pres.


Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale. (16R00184)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio
2016, n. 013/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres. (16R00185)..... Pag. 11



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2016, n. 1. Legge regionale n. 42/1996, art. 18. Regolamento della Riserva naturale regionale «Falesie di Duino - Devinske Stene». (16R00090)	<i>Pag.</i> 13	LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 2. Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002. (16R00230)	<i>Pag.</i> 23
REGIONE TOSCANA		LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2016, n. 3. Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015. (16R00231)	
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 85. Disposizioni in materia di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza. Modifiche alla l.r. 38/2007. (16R00068)	<i>Pag.</i> 17	REGIONE ABRUZZO	
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 86. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) in attuazione della l.r. 22/2015. (16R00069)	<i>Pag.</i> 18	LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2016, n. 4. Lotta agli sprechi alimentari. (16R00176)	<i>Pag.</i> 30
REGIONE SICILIA		LEGGE 17 marzo 2016, n. 3. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale. (16R00224)	
LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 1. Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano. (16R00229)	<i>Pag.</i> 20		



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 31.

Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 31 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), le parole «di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/1980 le parole «di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello in cui il rifiuto è stato comunicato».

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), le parole: «nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatto salvo, per i casi di mancanza del presupposto, duplicazione ed errore materiale, il diritto alla restituzione, disciplinato dall'art. 2033 del codice civile e, per quanto applicabili, dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione della tassa automobilistica.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2003, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma si conserva, fino a quando non si verificano condizioni che interrompono l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 e che comportano pertanto l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, l'ultima scadenza attribuita ai medesimi nella regione o provincia autonoma di provenienza.».

3. La lettera g) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

«g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione benzina/metano e benzina/GPL, già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio; per i veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma l'esenzione temporanea quinquennale opera limitatamente al periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e il compimento del quinto anno; l'esenzione, in ogni caso, non è cumulabile con quella di cui alla lettera g-bis); i veicoli che hanno beneficiato dell'esenzione temporanea quinquennale e per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; i veicoli ad alimentazione ibrida continuano ad essere assoggettati alla tassa limitatamente alla potenza sviluppata dal motore termico;».

4. Alla lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2003 sono aggiunte, a fine periodo, le seguenti parole: «tali veicoli, per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt;».

5. La lettera h) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

«h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui alla presente lettera devono essere inoltrate alla competente struttura regionale, anche per mezzo degli uffici individuati dall'Amministrazione regionale o in via telematica, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica.».



6. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2003, le parole «Le autovetture» sono sostituite dalle seguenti «Gli autoveicoli» e le parole «per trasporto persone» sono soppresse.

7. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2003, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le autovetture e i motocicli che hanno compiuto venti anni dalla data di prima immatricolazione sono soggetti, fino al raggiungimento del requisito di cui al comma 1, al pagamento della tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento.»

8. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

«Tassa per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli».

9. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2003, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini della sospensione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell'art. 82 della sezione II del capo III del titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da uso di terzi a uso proprio.»

10. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2003, le parole «maggiorata del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorata della sanzione ridotta ad un quinto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35

1. Dopo il comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009), è aggiunto, infine, il seguente:

«10-bis. Sono ripetibili le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina l'ammontare delle spese di cui al presente comma, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, avuto riguardo all'ammontare effettivo dei costi che l'amministrazione deve sostenere.»

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1

1. Al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), le parole «risultano installati» sono sostituite dalle seguenti: «sono presenti uno o più».

Art. 6.

Norma abrogativa

1. L'art. 16 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria.), è abrogato.

Art. 7.

Norme transitorie

1. La norma di cui all'art. 3, comma 3, entra in vigore il 1° aprile 2016. Per i veicoli elettrici o alimentati a gas metano e a GPL che a tale data compiono o hanno compiuto cinque anni dalla data di immatricolazione e risultano esenti dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 23/2003, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di pagamento decorre dalla stessa data del 1° aprile 2016, con applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 14 della medesima legge regionale n. 23/2003.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2015

CHIAMPARINO

(*Omissis*).


16R00144

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2016, n. 1.

Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.2 al Bollettino della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 2016*)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10

1. Il comma 1 dell'articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

«1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 5.000,00 euro lordi mensili.»

Art. 2.

Modifica all'articolo 1.2 della l.r. 10/1972

1. Il comma 1 dell'articolo 1.2 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente:

«1. Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:

a) al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale è determinata in 1.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 1.250,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.000,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 750,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 600,00 euro.»

Art. 3.

Modifica all'articolo 1.3 della l.r. 10/1972

1. Il comma 1 dell'articolo 1.3 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente:

«1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro. Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i mem-

bri della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un'autovettura di servizio.»

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12

1. L'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Competenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con apposita deliberazione:

a) provvede a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale;

b) individua e definisce, inoltre, le dotazioni di base quali arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche, informatiche, i relativi servizi nonché le manutenzioni necessarie a garantire una sede decorosa e funzionale all'attività istituzionale.

2. L'Ufficio di presidenza individua, altresì, le ulteriori forniture e gli ulteriori servizi necessari per l'esplicazione delle funzioni istituzionali, ivi compresa la comunicazione istituzionale, che, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare o del componente del gruppo misto, sono acquisiti ed erogati dall'amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura non superiore a 3.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso.»

Art. 5.

Modifiche in materia di indennità di fine mandato

1. L'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Ammontare dell'indennità di fine mandato) è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Ammontare dell'indennità di fine mandato)

1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata.

3. Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato.»

2. L'articolo 1.4 della l.r. 10/1972 è abrogato.



Art. 6.

Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), è inserito il seguente:

«3 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di 2.500.000 euro; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di 600.000,00 euro.»

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) è sostituito dal seguente:

«4. Il relativo contratto a tempo determinato di diritto privato è rinnovabile e revocabile, e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell'organo politico. L'importo complessivo del trattamento economico lordo annuo e degli oneri a carico dell'amministrazione non può superare il limite di 100.000,00 euro.»

Art. 8.

Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Trattamento economico)

1. Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a 2.000,00 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'Ufficio di presidenza.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.»

Art. 9.

Destinazione dei risparmi

1. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono destinati a finanziare politiche inerenti la coesione sociale, il servizio civile, il terzo settore e le politiche per la famiglia.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 39/1998 non possono eccedere i seguenti importi complessivi annui:

a) relativamente all'anno 2016, l'importo di 3.132.694,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 751.736,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;

b) dal 1° gennaio 2017, l'importo di 2.800.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 675.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;

c) dal 1° gennaio 2018, l'importo di 2.500.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 600.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, è possibile derogare il limite di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della l.r. 39/1998, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale.

Art. 11.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° febbraio 2016, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 entrano in vigore a decorrere dalla XI legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 2016

CHIAMPARINO

(Omissis).

16R00086



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 febbraio 2016, n. 7.

Commissione provinciale per l'esame di film in lingua tedesca.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 6/I-II del 9 febbraio 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 63
del 26 gennaio 2016

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione della commissione provinciale per l'esame di film in lingua tedesca di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203, le funzioni della stessa e il modo di procedere per la revisione.

Art. 2.

Commissione provinciale

1. La commissione provinciale per l'esame di film in lingua tedesca è composta:

a) dal direttore o dalla direttrice dell'Ufficio Film e media della Ripartizione provinciale Cultura tedesca con funzioni di presidente;

b) da un o una rappresentante dell'Ufficio per la tutela dei minori e inclusione sociale della Ripartizione provinciale Politiche sociali;

c) da un o una rappresentante dell'Intendenza scolastica tedesca.

2. I compiti di segreteria sono svolti da un impiegato o una impiegata dell'Ufficio provinciale Film e media, appartenente almeno al sesto livello funzionale.

Art. 3.

Nulla osta

1. La commissione provinciale esamina in lingua originale i film in lingua tedesca ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 aprile 1962, n. 161, che si intendono proiettare in pubblico in provincia di Bolzano, ma ancora privi di nulla osta.

2. Le domande di nulla osta vanno presentate all'Ufficio provinciale Film e media ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Esenzione

1. I film in lingua tedesca già esaminati ai sensi della legislazione statale vigente in edizione italiana, possono essere proiettati direttamente in pubblico, senza ulteriori incombenti, nei limiti disposti per i film in edizione italiana.

2. I film in lingua tedesca non esaminati ai sensi della normativa statale possono essere ammessi alla proiezione in pubblico nei limiti previsti nel Paese dell'area culturale tedesca di provenienza, previa comunicazione all'Ufficio provinciale Film e media del titolo del film, della ragione sociale del produttore o della casa di distribuzione e del nome del regista, nonché dei limiti per la pubblica proiezione disposti nel Paese di provenienza. Di norma tale comunicazione va effettuata almeno 5 giorni prima della proiezione.

Art. 5.

Aufhebung

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 novembre 1995, n. 50, è abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 febbraio 2016

KOMPATSCHER

16R00160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 febbraio 2016, n. 9.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 9/I-II della
Regione Trentino-Alto Adige del 1° marzo 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 146
del 16 febbraio 2016;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

1. Nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano», e successive modifiche, al punto 28. sono apportate le seguenti modifiche:

a) presso l'ufficio di cui al punto 28.6. (Ufficio Parchi naturali) sono soppresse le seguenti linee:

- «- parco nazionale dello Stelvio;
- zone di tutela paesaggistica»;

b) dopo il punto 28.7. è aggiunto il seguente punto 28.8.:

«28.8. Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio:

- pianificazione e gestione del Parco Nazionale dello Stelvio;
- piano e regolamento del Parco Nazionale;
- vigilanza e controllo;
- informazione ed educazione ambientale;
- gestione delle stazioni e dei centri visite del Parco Nazionale;
- funzioni di polizia amministrativa».

Art. 2.

Ripartizione Europa

1. Nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano», e successive modifiche, il punto «39. Ripartizione Europa» è così sostituito:

«39. Europa

Ufficio per l'integrazione europea:

- coordinamento degli interventi previsti dai fondi strutturali europei;
- predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi generali (Fondo europeo per lo sviluppo regionale FESR; INTERREG, Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC); armonizzazione degli stessi con programmi speciali;
- notificazione dei provvedimenti in materia di aiuti di Stato ed altri atti all'Unione Europea;
- collaborazione con le autorità regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi e delle iniziative dell'Unione europea;
- servizi di informazione sull'Unione Europea (Europe-Direct);
- assistenza e consulenza nel recepimento e nell'interpretazione del diritto dell'Unione.

Ufficio Organismo pagatore provinciale:

- coordinamento, in posizione di autonomia funzionale, delle funzioni di organismo pagatore, riconosciuto ai sensi della normativa per i fondi europei FEASR e FEAGA;

- coordinamento dei controlli delle domande relative ai fondi europei FEASR e FEAGA tramite esecuzione diretta degli stessi o con delega a soggetti esterni;

- autorizzazione al pagamento delle domande relative ai fondi FEASR e FEAGA e degli interventi ad esse collegati;

- collaborazione con le autorità europee/nazionali e con gli altri enti responsabili nella gestione dei fondi di rispettiva competenza;

- Autorità di certificazione per i fondi strutturali europei FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) e FSE (Fondo sociale europeo).

Ufficio Fondo sociale europeo:

- predisposizione, attuazione, gestione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi del Fondo sociale europeo (FSE);

- accreditamento degli enti formativi e di orientamento per le azioni cofinanziate dal FSE;

- collaborazione con le autorità europee, nazionali e regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi FSE e delle iniziative UE».

Art. 3.

Ripartizione Cultura italiana

1. Nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano», e successive modifiche, al punto 15. sono apportate le seguenti modifiche:

a) presso l'ufficio di cui al punto 15.1. (Ufficio cultura) è soppressa la seguente lineetta:

«- promozione delle proiezioni filmistiche»;

b) presso l'ufficio di cui punto 15.2. (Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi) dopo l'ultima lineetta è aggiunta la seguente:

«- sussidi per la proiezione di film di qualità»;

c) presso l'ufficio di cui al punto 15.3. (Ufficio bilinguismo e lingue straniere) la quarta lineetta (soggiorni di studio e lavoro all'estero: organizzazione e consulenza) è così sostituita:

«- consulenza sui soggiorni di studio all'estero»;

d) presso l'ufficio di cui al punto 15.3. (Ufficio bilinguismo e lingue straniere) è soppressa la seguente lineetta:

«- sovvenzioni per l'incentivazione della seconda lingua e delle lingue straniere».

Art. 4.

Ripartizione Diritto allo studio

1. Nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano», e successive modifiche, al punto 40. è apportata la seguente modifica:



a) presso l'ufficio di cui al punto 40.3. (Ufficio per il diritto allo studio universitario) l'ultima lineetta (sostegno finanziario per l'apprendimento linguistico fuori provincia per il gruppo linguistico tedesco e ladino) è così sostituita:

«- sostegno finanziario per l'apprendimento linguistico fuori provincia».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 febbraio 2016

KOMPATSCHER

16R00157

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio 2016, n. 011/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 10 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007;

Atteso che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;

Richiamato il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2013;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti) che prevede, in particolare, i soggetti beneficiari, i soggetti autorizzati alla presentazione delle domande, le azioni ammissibili, la definizione del sostegno e le procedure, individuando le competenze in capo all'organismo pagatore e alle Regioni;

Richiamato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

Visto il proprio decreto 4 febbraio 2015, n. 020/Pres. "Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008";

Ritenuto, in forza dei decreti ministeriali sopra richiamati e dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di introdurre alcune modifiche al proprio decreto n. 020/Pres./2015 finalizzate, in particolare, a:

recepire i contenuti del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2015 inserendo tra le azioni ammissibili anche quelle relative al reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, per le quali va assicurato un punteggio elevato;



prevedere, per i vigneti ubicati in pianura, tetti massimi di contributo diversificati a seconda della presenza o meno dell'impianto di irrigazione;

tener conto del nuovo regime autorizzativo dei vigneti previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015;

ridurre, nella zona del Carso, il potenziale viticolo minimo per poter accedere alla misura;

aumentare i punteggi per le aziende che non hanno ricevuto aiuti sulla misura nelle ultime tre campagne vitivinicole;

introdurre un punteggio per le aziende che non hanno mai avuto in conduzione vigneti per uva da vino;

introdurre dei punteggi decrescenti all'aumentare delle superfici da ristrutturare oggetto della domanda;

prevedere dei punteggi aggiuntivi per le aziende che hanno sia sede legale che i vigneti da ristrutturare sul territorio regionale;

prevedere, a parità di punteggio, priorità alla domanda che richiede il contributo minore, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il minor contributo ad ettaro e, in caso di ulteriore parità, alla domanda recante il numero più basso di identificazione attribuito automaticamente dal sistema all'atto del rilascio informatico della domanda stessa;

eliminare, in fase di rendicontazione, l'obbligo di presentazione delle fatture in originale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 70;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008) sono aggiunte le parole: «, ad eccezione dei reimpianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), per i quali non è prevista una superficie vitata minima».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della alinea del comma 1, sono aggiunte le parole: «e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti)»;

b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«c-bis) reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 4, le parole: «per tutti gli altri vigneti» sono sostituite dalle seguenti: «per i vigneti con impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)»;

b) dopo la lettera c) del comma 4, è aggiunta la seguente:

«c-bis) 12.000 per i vigneti senza impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)»;

c) al comma 5 le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «80.000 euro».



Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del numero 1) della lettera d) del comma 1, sono aggiunte le parole: «ovvero ha presentato la comunicazione di avvenuto estirpo prima della presentazione della domanda di ristrutturazione»;

b) il numero 2) della lettera d) del comma 1, è sostituito dal seguente:

«2) un diritto di reimpianto, proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato, presente in portafoglio prima della approvazione della graduatoria di ammissibilità»;

c) il numero 3) della lettera d) del comma 1, è abrogato;

d) al numero 1) della lettera e) del comma 1, le parole: «2 ettari» sono sostituite dalle seguenti: «1 ettaro»;

e) al numero 2) della lettera e) del comma 1, le parole: «1 ettaro» sono sostituite dalle seguenti: «0,3 ettari»;

f) dopo la lettera e) del comma 4 è aggiunta la seguente:

«e-bis) realizza nuovi impianti utilizzando le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli).».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1, le parole: «cinque campagne vitivinicole: punti 100» sono sostituite dalle seguenti: «tre campagne vitivinicole: punti 200»;

b) dopo la lettera n) del comma 1, sono aggiunte le seguenti:

«n-bis) vigneti reimpiantati a seguito di un'estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2015: 800 punti;

n-ter) ditte che non hanno mai avuto in conduzione vigneti per uva da vino e che non derivano dal frazionamento o trasformazione di ditte preesistenti che conducevano vigneti per uva da vino: 80 punti;

n-quater) superficie vitata da ristrutturare inferiore a 2 ettari: 100 punti;

n-quinquies) superficie vitata da ristrutturare compresa tra 2 e 4 ettari: 50 punti;

n-sexies) aziende che hanno la sede legale e che effettuano la ristrutturazione sul territorio del Friuli-Venezia Giulia: 100 punti.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A parità di punteggio è attribuita priorità alla domanda che richiede il contributo minore, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il minor contributo ad ettaro e, in caso di ulteriore parità, alla domanda recante il numero più basso di identificazione attribuito automaticamente dal sistema all'atto del rilascio informatico della domanda stessa.».

Art. 6.

Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 20/2015, le parole: «in originale» sono soppresse.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio 2016, n. **012/Pres.**

Regolamento recante la disciplina della gestione economica della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 8 del 2 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto in particolare l'art. 79 del citato decreto legislativo n. 118/2011, ai sensi del quale la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante «Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti», con cui la Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ha avviato il processo di adeguamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, alle disposizioni del richiamato decreto legislativo;

Attesa pertanto la necessità di dare attuazione al processo di armonizzazione introdotto dal decreto legislativo n. 118/2011;

Visto l'articolo 10 della richiamata legge regionale n. 26/2015 che consente la gestione economica della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, per le fattispecie ivi elencate e ne rinvia ad apposito regolamento la disciplina;

Visto l'art. 7, comma 17, della legge regionale 29 dicembre 2015 n. 33 recante «Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018» che ha modificato l'art. 8,



comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)», rinviando alle tipologie di spesa disciplinate dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 26/2015;

Visto il testo recante «Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 22 gennaio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i limiti per il ricorso alla gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, nella conduzione dell'attività istituzionale da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

2. Il ricorso alla gestione economale della spesa è effettuata in ossequio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nonché dei principi contabili applicati, con particolare riferimento al «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui all'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 2.

Caratteristiche della gestione economale della spesa

1. Alla gestione economale della spesa si ricorre, nel rispetto delle soglie di spesa massime stabilite nel presente regolamento, per ragioni di immediatezza e urgenza, ovvero di economicità dell'azione amministrativa, al fine di garantire una maggiore speditezza nella realizzazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 3.

Nomina dell'economista

1. Alla gestione economale della spesa provvede l'economista.

2. L'economista è nominato con provvedimento del dirigente ovvero del soggetto comunque individuato Centro unico di responsabilità amministrativa, con specifica indicazione delle spese e dei corrispondenti capitoli del bilancio regionale sui quali è autorizzato ad operare.

3. Il provvedimento di nomina è trasmesso alla Direzione competente in materia di finanze per l'aggiornamento dell'Anagrafe degli economisti e la conseguente predisposizione della delega al potere di firma dei mandati di pagamento, nonché alla Corte dei conti per quanto di competenza.

Art. 4.

Tipologie di spesa cui è riservata la gestione economale della spesa

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, la gestione economale, in alternativa alla procedura ordinaria della spesa, trova applicazione per le seguenti tipologie di spesa:

a) le spese di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ovvero:

1) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;

2) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività istituzionale, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), n. 1), del presente articolo, per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;

3) spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;

4) spese di rappresentanza per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA;

5) spese per la realizzazione e l'organizzazione delle attività a supporto del Comitato di direzione di cui all'art. 32-bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) per un importo complessivo non superiore a 1000 euro al netto dell'IVA;

b) spese di cui all'art. 8, comma 52-bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione in sede di affidamento di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, di competenza esclusiva del



Servizio centrale unica di committenza (C.U.C.) della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA;

c) gettoni di presenza, indennità e rimborso spese a componenti di organi collegiali;

d) spese di giustizia inerenti alle cause in carico all'Avvocatura della Regione;

e) spese per esecuzioni di lavori in amministrazione diretta, necessari all'espletamento dell'attività istituzionale, ivi compresi gli interventi posti in essere per la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del patrimonio florofaunistico della Regione FVG, sino a un importo complessivo non superiore a 7.000 euro al netto dell'IVA;

f) spese per la piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale, per un importo complessivo non superiore a:

1) 2.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità degli immobili;

2) 3.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di servizi di manutenzione e riparazione atti a garantire la funzionalità degli immobili;

g) spese per interventi di manutenzione e riparazione urgenti degli automezzi in dotazione all'Amministrazione regionale per un importo complessivo non superiore a:

1) 2.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità degli automezzi;

2) 3.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di servizi di manutenzione e riparazione atti a garantire la funzionalità degli automezzi;

h) spese per fornitura di utenze telefoniche, acqua, energia elettrica, gas e gasolio;

i) spese per valori bollati;

j) spese per carburante;

k) spese postali;

l) imposte, tasse e altri diritti erariali;

m) biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi, accessi a zone a traffico limitato (ZTL) e parcheggi;

n) spese per quotidiani.

Art. 5.

Modalità di pagamento

1. L'economista effettua il pagamento delle spese previa presentazione di fatture o note di addebito, ovvero di altra documentazione giustificativa, ed acquisizione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale, laddove tale attestazione sia richiesta.

2. L'economista provvede al pagamento della spesa mediante emissione di ordinativi secondari o mediante il prelievo di buoni nei limiti di importo consentiti dalla normativa di settore vigente in materia di transazioni in contanti.

3. Conformemente a quanto richiamato nel paragrafo 6.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, qualora l'economista ricorra al prelievo a mezzo buoni per effettuare il pagamento in contanti, è tenuto, come gli altri agenti contabili, alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti, e come tale soggiace all'obbligo della resa del conto giudiziale alla Corte dei conti medesima.

Art. 6.

Adempimenti dell'economista nella gestione economica della spesa

1. L'economista è tenuto a presentare, con cadenza trimestrale, al Dirigente, ovvero al soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, un elenco delle spese sostenute, corredato da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire la regolarizzazione contabile sui capitoli operativi di spesa da parte del soggetto che riveste tale qualifica.

2. Il mancato adempimento nei termini degli obblighi posti in capo all'economista, di cui al comma 1 del presente articolo, pregiudica la corretta e tempestiva contabilizzazione delle spese effettuate dall'economista da parte del Dirigente o comunque del soggetto individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa.

3. I fondi anticipati all'economista per l'espletamento delle proprie attività sono restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate in capo al Dirigente o al soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio 2016, n. 013/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2 febbraio 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 125;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 329 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel riformare il sistema della contabilità pubblica, ha previsto il superamento della figura del funzionario delegato alla spesa;

Visto in particolare il paragrafo 6.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato decreto legislativo n. 118/2011, che ha altresì previsto il servizio di economato, le cui modalità di gestione sono disciplinate da ogni pubblica amministrazione con apposito regolamento;



Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e di contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), che ha avviato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, il processo di riforma contabile di cui al decreto legislativo n. 118/2011;

Visto in particolare l'art. 10, che introduce, in alternativa alla procedura di spesa ordinaria, la gestione economica per alcune tipologie di spesa, demandando ad apposito regolamento regionale l'adozione della relativa disciplina;

Visto il regolamento recante la disciplina della gestione economica della spesa di cui al citato art. 10 della legge regionale n. 26/2015;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare il comma 502 dell'art. 1, che esonera dal ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro;

Ravvisata la necessità di coordinare la disciplina dettata dal regolamento emanato con proprio decreto n. 0216/Pres./2010 con le nuove disposizioni nazionali e regionali e di adeguarne altresì il contenuto ai nuovi principi di riforma contabile;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 93;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) le parole: «ovvero dal funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, limitatamente al pagamento, dall'economista».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. L'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. (Deroghe). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non trovano applicazione per le spese effettuate dall'economista, relative alle seguenti tipologie:

a) valori bollati;

b) buoni carburante per autotrazione;

c) spese postali;

d) imposte, tasse e altri diritti erariali;

e) biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi, accessi a zone a traffico limitato (ZTL) e parcheggi;

f) per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;

g) beni in pronta consegna necessari a garantire il regolare funzionamento degli uffici o delle attività o la funzionalità degli immobili, per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;

h) servizi di manutenzione e riparazione necessari a garantire il regolare funzionamento degli uffici o delle attività o la funzionalità degli immobili, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA;

i) giornali, libri, riviste e pubblicazioni, per un importo complessivo non superiore a 500 euro al netto dell'IVA.

2. Per le spese di cui al comma 1, se effettuate a mezzo di contante, non trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale).

3. Per le spese di cui al comma 1, che non siano effettuate a mezzo di contante, non trova applicazione il capo II del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009.

4. Il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione non trova applicazione per le acquisizioni di beni e servizi di cui all'art. 4 di importo inferiore a 1.000 euro.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 10-ter del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Al comma 1 dell'art. 10-ter del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 le parole: «né alle spese economiche di cui all'articolo 10-bis» sono sostituite dalle seguenti: «né alle spese di cui all'articolo 10-bis, comma 1.».



Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16R00185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2016, n. 1.

Legge regionale n. 42/1996, art. 18. Regolamento della Riserva naturale regionale «Falesie di Duino - Devinske Stene».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 27 gennaio 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) che detta disposizioni in materia di aree naturali protette regionali in conformità alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e, in particolare:

- l'art. 9 ai sensi del quale i parchi e le riserve naturali regionali sono istituiti con legge regionale;

- l'art. 11 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale provvede alla formazione dei piani di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi e delle riserve naturali regionali secondo la procedura prevista dall'art. 17;

- l'art. 14 ai sensi del quale l'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti nonché ha valore di piano urbanistico e sostituisce ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;

- l'art. 18 che demanda al Regolamento della Riserva naturale regionale la disciplina delle attività consentite (operative, gestionali, manutentive, turistiche, sportive, scientifiche, promozionali) e vietate e, ai commi da 3 a 6, disciplina l'iter di approvazione del Regolamento adottato dall'organo gestore prevedendone la definitiva emanazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8;

- l'art. 49, con il quale si istituisce la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino;

- l'art. 55, comma 5 ai sensi del quale le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformità a quanto previsto dall'art. 31;

Visto il proprio decreto 17 aprile 2009, n. 0110/Pres., con il quale è stato approvato il Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino;

Dato atto che il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, n. 6-2014 di data 23 giugno 2014, si è espresso con parere favorevole sulla proposta di Regolamen-

to della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino trasmesso all'Organo gestore della Riserva, Comune di Duino Aurisina, in data 22 dicembre 2014, con prot. STBP/35753;

Dato atto che il Regolamento della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino è stato successivamente modificato dal Consiglio comunale del Comune di Duino Aurisina per effetto di emendamenti integrativi ed aggiuntivi e adottato dal medesimo con deliberazione n. 6 del 4 marzo 2015 e, infine, trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità in data 17 marzo 2015 per l'emanazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima;

Dato atto che, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione, il Regolamento adottato dal Consiglio comunale del Comune di Duino Aurisina è stato impugnato in data 30 aprile 2015 in quanto parte ricorrente ha ritenuto che il predetto Regolamento, agli articoli 5 e 10, laddove promuoveva l'acquisizione anche mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree ivi individuate per garantire la gestione ed il ripristino di habitat della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) nonché la viabilità necessaria all'esercizio delle finalità istituzionali della Riserva, introducesse illegittimamente la previsione di un vincolo preordinato all'esproprio in quanto tale aspetto non può essere disciplinato da norma regolamentare non conforme alle disposizioni del Piano di conservazione e sviluppo della Riserva;

Dato atto che la struttura competente in materia di biodiversità ha sottoposto al Comitato tecnico-scientifico per le aree protette il testo del Regolamento recante stralcio, agli articoli 5 e 10, delle disposizioni che riguardavano la possibile acquisizione di aree, atteso che il predetto Regolamento non è atto idoneo a disporre vincoli preordinati all'esproprio;

Dato atto che il Comitato tecnico-scientifico di data 29 giugno 2015 si è espresso con parere favorevole con prescrizioni;


Considerato che le norme contenute nel predetto Regolamento sono articolate in conformità all'art. 18 della legge 42/1996 e che tale Regolamento, una volta definitivamente emanato, avrà valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino e sarà attuato dall'Organo gestore della Riserva;

Visto il testo del Regolamento della Riserva naturale regionale «Falesie di Duino - Devinske Stene» corredato dell'allegato cartografico in scala 1:10000, come modificato e integrato in recepimento al parere del Comitato tecnico-scientifico di data 29 giugno 2015, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2015, n. 2608;

Decreta:

1. Per le motivazioni espresse in premessa è emanato il Regolamento della Riserva naturale regionale «Falesie di Duino - Devinske stene» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e fare osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento della Riserva naturale regionale
«Falesie di Duino - Devinske stene»

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.

Norme generali

1. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all'art. 18 della legge regionale 42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva naturale regionale «Falesie di Duino - Devinske stene», di seguito anche denominata più semplicemente «Riserva» e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata negli strumenti di gestione.

2. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva ed è attuato dall'Organo gestore della medesima.

3. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico - edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità all'art. 13 della legge regionale 42/1996.

Capo II
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 2.

Attività di gestione della vegetazione

1. All'interno delle zone RP ed RG, individuate nella tav. 5 (zonizzazione del PCS) del vigente Piano di conservazione e sviluppo della Riserva regionale naturale delle Falesie di Duino - Devinske stene, ferma restando la libertà di manutenzione del verde ornamentale esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è consentito il nuovo impianto unicamente di specie vegetali autoctone, per le specie arboree e arbustive di cui alla tab. A dell'allegato 1 della Relazione generale del PCS, e per le piante erbacee con estensione alle specie già presenti nell'area e a distribuzione illirico-mediterranea.

2. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'introduzione in natura di specie vegetali alloctone.

3. L'organo gestore cura e promuove il mantenimento ed il restauro degli habitat inseriti negli allegati alla Dir. 92/43/CEE. Di tale attività, annualmente, l'Organo gestore dà informazione alla Commissione consiliare competente.

Art. 3.

Attività selvicolturali

1. Nella gestione selvicolturale costituisce obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento in estensione degli habitat naturali, con particolare riguardo a quelli elencati nell'allegato 1 della Dir. 92/43/CEE. La gestione dei boschi della Riserva di proprietà pubblica e di proprietà privata viene attuata mediante il Piano di gestione forestale, predisposto dall'Organo gestore ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 42/96.

2. Il Piano di gestione forestale, il cui costo è a carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali devono essere prioritariamente finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità degli ecosistemi naturali applicando tecniche a minimo impatto ambientale.

Art. 4.

Attività di pascolo

1. Il pascolo è ammesso unicamente per finalità di gestione e controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di Conservazione e Sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, ed è esercitato sotto il diretto controllo dell'Organo gestore.

Art. 5.

Gestione degli ecosistemi, della flora e della vegetazione

1. Oltre a quanto già specificato per i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le forme ed aspetti.

2. È fatto divieto a chiunque non autorizzato di prelevare, estirpare, danneggiare piante e funghi. L'organo gestore può autorizzare deroghe al precedente divieto per le seguenti motivazioni:

a) tutela della sicurezza e incolumità pubblica;

b) ricerca scientifica;

c) finalità didattiche;

d) ripristino e miglioramento degli ecosistemi naturali;

e) ricerca storico - archeologica, previa verifica di significatività dell'incidenza con esito favorevole.

3. Il rilascio delle deroghe di cui al punto precedente è effettuato garantendo comunque la conformità a quanto contenuto nel «Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9» e successive modifiche ed integrazioni. Di tali deroghe, annualmente, l'organo gestore dà informazione alla Commissione consiliare competente.

4. Gli habitat inseriti negli allegati alla Dir. 92/43/CEE, individuati nella cartografia degli habitat redatta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia secondo i criteri previsti nel «Manuale degli habitat» godono di particolare tutela.

5. Per quanto riguarda la zona del campeggio sono fatte salve le disposizioni dell'art. 8 delle norme di attuazione del PCS.

Art. 6.

Gestione della fauna

1. Qualsiasi intervento riguardante la fauna (vertebrati e invertebrati) deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'art. 36, comma 2, della legge regionale 42/96, proposto dall'Organo gestore e approvato dal competente ufficio regionale.



2. L'Organo gestore può autorizzare o disporre interventi di controllo della fauna necessari a ricomporre squilibri ecologici accertati dal Servizio regionale competente in materia di biodiversità.

3. L'Organo gestore gestisce le strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con enti, associazioni Comunelle e specialisti, di cui verificherà la competenza tecnica.

4. Il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico deve essere impostato sull'ottimizzazione delle condizioni ambientali per la riproduzione e lo stazionamento della fauna (vertebrati e invertebrati), con particolare riguardo alle specie tutelate dalle Direttive Comunitarie costituenti la Rete Europea Natura 2000 e a quelle individuate dalle norme come di interesse regionale. Il piano prevede specifici studi, ricerche monitoraggi e censimenti volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico, nonché l'individuazione delle incidenze negative e gli indirizzi programmatici per contenerle o eliminarle.

5. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie animali alloctone. All'interno del campeggio è consentito l'accesso di animali da compagnia; in tal caso gli animali devono essere tenuti e controllati dagli accompagnatori/possessori in modo che non provochino danno o disturbo all'esterno del perimetro del campeggio agli ecosistemi e alla fauna selvatica della Riserva.

Art. 7.

Attività scientifiche

1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario – subordinato unicamente alla tutela delle specie e degli habitat - la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa ed è sostenuta economicamente, anche per le iniziative proposte dai proprietari delle aree presenti nell'ambito della Riserva.

2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia avvalendosi di istituti, associazioni, società, enti e professionisti. L'Organo gestore collabora con istituzioni scientifiche regionali, nazionali ed internazionali per la diffusione e l'interscambio delle informazioni relative alla fauna, alla flora e agli ecosistemi naturali e seminaturali. L'Organo gestore coordina e autorizza le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva dandone annualmente informazione alla Commissione consiliare competente.

Art. 8.

Attività didattiche e attività educative

1. L'Organo gestore gestisce, sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, enti, associazioni, Comunelle e professionisti di cui verificherà la competenza tecnica, le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.

2. L'Organo gestore coordina, incentiva ed autorizza le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine gli istituti, società, enti, associazioni, Comunelle e professionisti che desiderano svolgere attività all'interno della Riserva, devono preventivamente comunicare i propri programmi di attività all'Organo gestore.

3. L'Organo gestore collabora con le istituzioni scientifiche e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/86 per la realizzazione di attività didattiche, educative e di ricerca.

4. L'Organo gestore comunica annualmente di tale attività alla Commissione consiliare competente.

Art. 9.

Attività promozionali

1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali, dandone comunicazione annualmente alla Commissione Consiliare competente.

2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con Enti ed Istituti, Associazioni e Comunelle che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale regionale denominata «Falesie di Duino – Devinske stene», anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

Art. 10.

Fruizione della Riserva

1. Fatti salvi i legittimi utilizzi da parte dei proprietari delle superfici, nella porzione terrestre della Riserva le attività ricreative, sportive, escursionistiche e turistiche sono ammesse unicamente lungo la rete sentieristica individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo. Le medesime attività sono consentite purché ritenute compatibili con le esigenze primarie di tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque, fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo capo IV.

2. Per lo svolgimento dell'attività di arrampicata sportiva l'organo gestore può autorizzare, per periodi determinati di tempo e particolari condizioni e prescrizioni, l'uscita dalla rete sentieristica, nelle aree previste nell'allegato cartografico e indicate con retino puntinato. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.

3. In occasione di particolari eventi didattici o culturali, l'Organo gestore può concedere la deroga al divieto di uscita dalla rete sentieristica o alle limitazioni di cui al successivo comma 6, previa procedura di verifica di significatività di incidenza con esito favorevole.

4. La viabilità necessaria all'esercizio delle attività istituzionali della riserva di educazione ambientale, vigilanza, monitoraggio e fruizione guidata è individuata negli elaborati del PSC Tavola 5 – zonizzazione del PSC.

5. Nella porzione marina della Riserva contrassegnata dalla lettera «A» nella cartografia allegata al presente Regolamento è consentito l'ingresso unicamente ai soggetti incaricati della vigilanza e a quelli autorizzati per motivi di ricerca scientifica e monitoraggio. Ai fini di garantire la sicurezza e di evitare il contenzioso, è ammesso l'accesso ai nuotatori e ai mezzi a propulsione umana nell'area immediatamente interna alla linea delle boe in direzione della falesie, e comunque non oltre i 10 metri in direzione della costa dalla linea di perimetrazione della porzione marina contrassegnata dalla lettera «A».

6. Nella porzione marina della Riserva, contrassegnata nell'allegata cartografia con la lettera «B» l'ingresso è ammesso unicamente alle persone a nuoto, alle imbarcazioni a propulsione umana nonché ai natanti ed imbarcazioni a motore o vela muniti di apposito contrassegno numerato rilasciato dall'Organo gestore. Con apposita deliberazione l'Organo gestore determina annualmente entità numerica, tipologia ed eventuali tariffe dei contrassegni autorizzativi. L'ingresso di natanti ed imbarcazioni a vela o motore deve essere obbligatoriamente effettuato con rotta perpendicolare alla costa e a velocità ridotta, con scafo in dislocamento e a velocità comunque non superiore a 5 nodi.

7. In parziale deroga al divieto di cui al precedente comma sono ammessi alla navigazione a motore parallela alla costa, con le medesime modalità di riduzione della velocità:

a) i mezzi nautici a motore autorizzati ed abilitati all'attività di pescaturismo;

b) i mezzi nautici con guide naturalistiche iscritte all'albo professionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o comunque autorizzate dall'Organo gestore;

c) i mezzi nautici di cui all'art. 2 comma 8 lettera e) della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).

8. La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente nel corso delle effettive attività riferibili alla promozione e divulgazione delle valenze ambientali dell'area. I soggetti che conducono i mezzi nautici di cui alle lettere a) e c) del presente articolo sono ammessi alla deroga a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione gratuito promosso ed organizzato dall'Organo gestore.

9. Nelle porzioni marine della Riserva contrassegnate dalla lettera «C» nell'allegata cartografia è ammesso l'ingresso unicamente alle persone accompagnate dai soggetti incaricati dall'Organo gestore per le attività di immersione subacquea e lo snorkeling con finalità didattiche e di fruizione turistico-naturalistica.



10. Al fine di consentire all'utenza di individuare le porzioni marine A, B, C di cui ai commi 3, 4, 5 l'Organo gestore provvederà alla collocazione di idonee boe, di tipologia conforme alle normative vigenti, per delimitare le rispettive zone.

11. All'interno della Riserva sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio con il rispetto delle normative per le deiezioni canine, ad eccezione di quelli utilizzati nel corso delle operazioni di soccorso o per operazioni tecniche da parte di personale incaricato dall'Organo gestore. Tale norma può non venire applicata nell'ambito RG di tutela generale (campeggio) a discrezione dei gestori della struttura ricettiva.

12. L'Organo gestore provvede, in accordo con i proprietari delle aree coinvolte, al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica, il tutto con tipologie e modalità di basso impatto ambientale. L'Organo gestore può stipulare convenzione con soggetti terzi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.

13. L'attività cicloturistica è vietata nelle aree RN.

14. In ogni caso le attività ricreative, escursionistiche, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 11.

Attività estrattiva

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l'organo gestore che si esprime con motivato parere.

Art. 12.

Circolazione dei veicoli a motore

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per vigilanza e pubblica utilità è libera.

2. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente all'interno delle aree RP ed RG.

3. L'Organo gestore individua la viabilità di servizio propria della Riserva, mediante apposita tabellazione.

4. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Organo gestore a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche ed attività socialmente utili.

L'Organo gestore, contestualmente all'autorizzazione rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati. Copia dell'autorizzazione è contestualmente inviata agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Art. 13.

Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di drenaggio

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico forestale, idraulico-agraria e di drenaggio ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 42/96 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, e idraulico-agraria e di drenaggio sono adeguate ai criteri dell'ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;

b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 14.

Regolamentazione dell'introduzione di armi, esplosivi, mezzi di cattura

1. Ad eccezione dei soggetti incaricati della vigilanza, di quelli specificatamente autorizzati con provvedimento motivato dell'Organo Gestore e di quanto previsto ai successivi commi 2. e 3., è vietato a chiunque introdurre armi, esplosivi o mezzi di cattura all'interno della Riserva.

2. Gli ospiti del campeggio, qualora in possesso di armi, devono custodire le stesse in appositi contenitori metallici dotati di chiusura efficace. Le munizioni devono essere tenute separate dalle armi.

3. Al momento dell'ingresso al campeggio i detentori di armi debbono compilare un apposito registro, fornito al titolare della struttura e vidimato da parte dell'Organo Gestore, in cui sono annotate armi e munizioni detenute. Il registro è messo a disposizione in qualsiasi momento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dei soggetti incaricati della vigilanza.

Capo III

ATTIVITÀ DISCIPLINATE DALL'ORGANO GESTORE

Art. 15.

Attività che l'Organo gestore disciplina con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo della Riserva

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/96, l'Organo gestore, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/96, disciplina con apposite deliberazioni le attività di seguito elencate:

a) la piccola pesca marittima e la pesca per finalità sperimentali. Tali attività potranno essere autorizzate annualmente nella porzione marina contrassegnata dalla lettera «B» nell'apposita cartografia, sentito il Servizio Regionale competente in materia di biodiversità, ad un numero massimo di due imbarcazioni. L'autorizzazione specifica periodi, specie e mezzi di cattura consentiti;

b) la pesca sportiva ai cefalopodi. Tale attività è autorizzata nella porzione marina contrassegnata dalla lettera «B» ai residenti nel Comune di Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina che ne facciano richiesta per periodi di tempo determinati annualmente con apposito atto dell'Organo Gestore, su conforme parere dell'ARPA FVG - Osservatorio Alto Adriatico o altro organismo con le medesime capacità di ricerca scientifica. Il parere è rilasciato garantendo un periodo di interdizione del prelievo sufficiente a tutelare una quota rilevante di riproduttori e a garantire gli obiettivi fondamentali di ripopolamento dei cefalopodi. È ammesso esclusivamente l'utilizzo di lenza a mano o canna da pesca. L'autorizzazione è nominativa e viene rilasciata al titolare dell'imbarcazione/natante, che risponde personalmente anche delle eventuali violazioni riconducibili agli altri occupanti del mezzo; Al titolare del mezzo, autorizzato all'attività di pesca sportiva ai cefalopodi è assegnato un contrassegno numerato con l'emblema della Riserva di colore diverso da quello di cui all'art. 10 comma 6 del presente regolamento, da apporre su parte visibile dello scafo dell'imbarcazione/natante. Tale contrassegno integra anche le funzioni autorizzative attribuite ai sensi dell'art. 10 comma 6 del presente regolamento;

c) l'interdizione, in determinate zone e per determinati periodi, di tutte le attività turistiche, ricreative e sportive che:

- possono recare disturbo alla fauna;
- possono danneggiare la flora e gli habitat;

d) la determinazione e l'applicazione di eventuali tariffe relative alla fruizione delle strutture proprie della Riserva e delle porzioni marine della Riserva contrassegnate dalla lettera «B» e «C» nell'allegata cartografia.

2. L'Organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo art. 16. La deliberazione dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo del Comune della Riserva.

Capo IV


DIVIETI

Art. 16.

Divieti

1) In tutto il territorio della riserva sono in generale vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

a) l'uccisione, la cattura, il disturbo, il danneggiamento, la distruzione, il prelievo di nidi, tane ed uova, di ogni specie animale terrestre o marina, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 15 comma 1 lettera a) e b), nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 54 codice penale;



b) l'introduzione da parte di privati di armi e strumenti o mezzi di cattura o distruzione della fauna terrestre o marina, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6, 14 e 15 comma 1 lettera A) e b);

c) la cattura, raccolta ed il trasporto di fauna o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6 e 15 comma 1 lettera a) e b);

d) l'immissione di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore, fatto salvo quanto previsto e prescritto ai sensi dell'art. 6 comma 5 e dall'art. 10 comma 11;

e) la raccolta, il danneggiamento o la distruzione di tutte le specie vegetali e fungine o loro parti senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore e fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione forestale;

f) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;

g) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'art. 636 codice penale;

h) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché degli habitat, con particolare riguardo a quelli di importanza comunitaria individuati nella apposita cartografia regionale redatta secondo i criteri previsti nel «Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia»;

i) l'abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto;

j) l'apposizione, non autorizzata dall'Organo gestore, di qualsiasi tipo di cartellonistica o segnaletica;

k) l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;

l) il sorvolo alla quota inferiore a m 300 s.l.m. di qualsiasi tipo di velivoli a scopo turistico - amatoriale - sportivo;

m) le emissioni sonore, anche provenienti da fonti esterne al perimetro della Riserva, che superino i parametri previsti dalla classe acustica 1 - Aree particolarmente protette - del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997;

n) le emissioni luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;

o) gli schiamazzi ed i rumori molesti all'interno della zona RN;

p) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli articoli 10 e 12 del presente regolamento;

q) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del decreto legislativo 42/2004;

r) la realizzazione di nuovi percorsi e punti attrezzati per l'arrampicata e vie ferrate;

s) l'accesso alle aree esterne alla sentieristica consentita, eccezion fatta per il personale espressamente autorizzato dall'Organo gestore per ragioni di servizio, ricerca scientifica, arrampicata sportiva;

t) la pesca sportiva in ogni forma, fatta salva la deroga di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) e b) del presente Regolamento.

Art. 17.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste da altre norme statali e regionali ed ulteriormente alle stesse:

1. le violazioni ai divieti di cui all'art. 16 e a qualsiasi altra prescrizione, obbligo o divieto contenuti nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39, comma 2 della legge regionale 42/96;

2. le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della riserva di cui all'art. 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39, comma 3 della legge regionale 42/96.

Capo V

ATTIVITÀ, PRODOTTI E SERVIZI DI CUI SONO CONCESSI A TERZI IL DIRITTO D'USO DEL NOME E DELL'EMBLEMA DELLA RISERVA

Art. 18.

Uso del nome ed emblema della Riserva

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso con provvedimento dell'Organo gestore a richiesta degli interessati, previa adesione ad un disciplinare di compatibilità socio-ambientale dell'attività che intende avvalersi del nome o del logo. Il disciplinare è redatto dall'organo gestore entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti o aventi sede nel Comune della Riserva;

b) soggetti attivi nei settori caratteristici del territorio quali: l'artigianato, l'agricoltura, la piscicoltura e molluschicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio della Riserva.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del piano di gestione forestale qualsiasi intervento sulle aree boscate della Riserva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Regionale competente in materia di biodiversità.

(Omissis)

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16R00090

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 85.

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza. Modifiche alla l.r. 38/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 31 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), l) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);



Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2011, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») ed in particolare l'art. 176 (Provvedimenti in casi di somma urgenza);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Dal 1° gennaio 2016, così come previsto dall'art. 9 della legge regionale 22/2015, è previsto il passaggio delle funzioni e del relativo personale dalle province alla Regione ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

2. Tale acquisizione di nuove funzioni determina, da parte della Regione Toscana, la necessità di definire con maggiore puntualità le modalità organizzative di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza, per assicurare una puntuale ed uniforme applicazione, da parte degli uffici regionali, della normativa nazionale di riferimento, rinvenibile nell'art. 176 del d.p.r. 207/2010, in particolar modo in materia di difesa del suolo e viabilità di interesse regionale, ambiti in cui è frequente l'utilizzo della procedura di somma urgenza soprattutto nei sempre più numerosi casi di emergenze derivanti da calamità naturali;

3. L'inserimento dell'art. 59-bis nella legge regionale 38/2007 mira, pertanto, a stabilire i principi fondamentali, da attuarsi, poi, mediante il provvedimento di cui all'art. 59, comma 1, della medesima legge regionale 38/2007, relativamente alla disciplina delle modalità per l'acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all'art. 176 del d.p.r. 207/2010;

4. È necessario garantire l'immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia difesa del suolo e viabilità, alla Regione a partire dal 1° gennaio 2016;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 59-bis
nella legge regionale 38/2007*

1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 38/2007 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis (Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza) — 1. Il provvedimento di cui all'art. 59, comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all'art. 176 del d.p.r. 207/2010, ed individua in particolare:

a) le modalità per la selezione degli operatori economici, anche attraverso la predisposizione di un apposito elenco su base territoriale;

b) le modalità organizzative delle procedure di somma urgenza, ivi incluse le modalità di effettuazione dei controlli.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2015

La vice Presidente: BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2015.

(*Omissis*).

16R00068

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 86.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) in attuazione della l.r. 22/2015.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 58 del 31 dicembre 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);



Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numeri 1), 3) e 4), della legge regionale 22/2015 occorre procedere all'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, mediante l'espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;

2. Per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge 56/2014 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché al fine di superare la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi una più efficace ed efficiente azione amministrativa, risulta opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 25/1998 e alla legge regionale 10/2010), ha riservato alle province e alla Città metropolitana di Firenze;

3. Il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti determina la necessità di adeguare al nuovo assetto delle competenze anche la normativa regionale sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attuativa dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

4. È necessario garantire l'entrata in vigore della legge dal 1° gennaio 2016 in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numero 1, della legge regionale 22/2015, concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 60/1996;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Dichiarazione annuale.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 60/1996

1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è abrogato.

Art. 2.

Applicazione del tributo.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 60/1996

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 60/1996 dopo le parole: «della legge statale» sono inserite le seguenti: «ed ai sensi delle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 60/1996 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.».

3. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 60/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Ferme restando le competenze dei soggetti di cui all'art. 195, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, ove necessario ai fini della determinazione della quantità e tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. «ARPAT»)».

Art. 3.

Soggetto passivo.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 60/1996

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 60/1996 le parole «è presentata alla Provincia territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che comunque consenta l'accertamento della data di ricevimento da parte della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «è presentata alla struttura regionale competente».

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 60/1996 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione provvede immediatamente alla verifica di quanto denunciato nonché all'accertamento delle violazioni tributarie, secondo quanto previsto all'art. 11, e degli illeciti amministrativi di cui alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.».

Art. 4.

Accertamento delle violazioni tributarie.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 60/1996

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 60/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Le violazioni della presente legge sono constatate con processo verbale redatto dai soggetti preposti al controllo, di cui al comma 1-*bis*, ed inviato alla struttura tributaria della Regione, che vigila sulla corretta applicazione del tributo.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 60/1996 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Oltre ai soggetti di cui all'art. 195, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, le attività di controllo sono svolte dalla Regione tramite l'ARPAT, secondo



quanto previsto dalla legge regionale 30/2009, mediante ispezioni e verifiche presso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di discarica, o di incenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cui all'art. 5 e l'altra documentazione inerente le attività di gestione dei rifiuti.».

3. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 60/1996 le parole: «per gli organi addetti ai controlli» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti preposti ai controlli».

4. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 60/1996 le parole: «processo verbale di cui all'art. 3, comma 33 della legge statale.» sono sostituite dalle seguenti: «processo verbale di cui al comma 1.».

5. I commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 11 della legge regionale 60/1996 sono abrogati.

Art. 5.

*Provvedimento di archiviazione.
Modifiche all'art. 14 della legge regionale 60/1996*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 60/1996 le parole «il dirigente regionale di cui all'art. 12, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente».

Art. 6.

*Sanzioni.
Modifiche all'art. 16 della legge regionale 60/1996*

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 60/1996, le parole: «da lire duecentomila a lire un milione», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 103,00 ad euro 516,00».

2. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 60/1996 le parole: «per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «per lo scarico, per il deposito incontrollato di rifiuti e per la gestione non autorizzata».

Art. 7.

*Rimborsi
Abrogazione dell'art. 19 della legge regionale 60/1996*

1. L'art. 19 della legge regionale 60/1996 è abrogato.

Art. 8.

*Utilizzazione dei fondi.
Modifiche all'art. 21 della legge regionale 60/1996*

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 21 della legge regionale 60/1996 le parole: «ed al netto della quota di spettanza delle Province» sono soppresse.

Art. 9.

*Comunicazioni.
Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale 60/1996*

1. L'art. 22 della legge regionale 60/1996 è abrogato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2015

La vice Presidente: BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2015.

(Omissis).

16R00069

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 1.

Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2, Parte Prima, del 29 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'art. 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'art. 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano, presentata dai comuni di Abetone e Cutigliano al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione 22 settembre 2015, n. 58, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del comune di Abetone Cutigliano;



Visto il risultato del *referendum* consultivo sull'istituzione del comune di Abetone Cutigliano tenutosi tra le popolazioni dei Comuni interessati alla fusione in data 29 e 30 novembre 2015 con il seguente esito:

comune di Abetone: risposte affermative (si) voti n. 113; risposte negative (no) voti n. 198;

comune di Cutigliano: risposte affermative (si) voti n. 641; risposte negative (no) voti n. 58;

totale risposte affermative (si) voti n. 754; totale risposte negative (no) voti n. 256;

Considerato quanto segue:

1) il progetto per il Comune unico fra i comuni di Abetone e di Cutigliano si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2) la fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

3) i comuni di Abetone e di Cutigliano presentano realtà socio economiche omogenee e integrate fra loro;

4) al fine di pervenire nel 2017 alle elezioni degli organi del nuovo comune di Abetone Cutigliano è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017;

5) si disciplina la successione del nuovo Comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo Comune;

6) per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo Comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del comune di Abetone Cutigliano;

7) si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

8) restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 56/2014 e, in particolare:

a) la possibilità per i Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione di definire, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli comunali, lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune istituito;

b) la costituzione di un Comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei comuni di Abetone e di Cutigliano;

c) la previsione, nello Statuto del nuovo Comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Istituzione del comune di Abetone Cutigliano

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il comune di Abetone Cutigliano, mediante fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano, in provincia di Pistoia.

2. Il territorio del comune di Abetone Cutigliano è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Abetone e di Cutigliano, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le Giunte e i Consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il comune di Abetone Cutigliano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei Comuni oggetto della fusione è trasferito al comune di Abetone Cutigliano.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3.

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del comune di Abetone Cutigliano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del Comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4.


Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del comune di Abetone Cutigliano e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 oppure, in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo Statuto, approvato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del comune di Abetone Cutigliano è situata presso la sede dell'estinto comune di Cutigliano.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del comune di Abetone Cutigliano.



Art. 5.

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2016, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del comune di Abetone Cutigliano.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, gli organi del comune di Abetone Cutigliano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo Statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 7.

Municipi

1. Lo Statuto del comune di Abetone Cutigliano può prevedere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8.

Contributi statali e regionali

1. Il comune di Abetone Cutigliano è titolare dei contributi previsti per i Comuni istituiti per fusione di Comuni preesistenti dalla normativa statale.

2. Al comune di Abetone Cutigliano è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'art. 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al comune di Abetone Cutigliano è attribuito, a norma dell'art. 65 della legge regionale 68/2011, il contributo di cui all'art. 82 della legge regionale medesima, in luogo dell'estinto comune di Cutigliano.

Art. 9.

Disposizioni sui territori montani

1. Al comune di Abetone Cutigliano si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della legge regionale 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Abetone e di Cutigliano, così come riportato nell'allegato B della legge medesima. L'istituzione del comune di Abetone Cutigliano non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'art. 1,

comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizione sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti comuni di Abetone e di Cutigliano.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune di Abetone Cutigliano delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei Comuni, il comune di Abetone Cutigliano è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui al medesimo art. 14, comma 27, lettera a).

2. Il comune di Abetone Cutigliano continua a far parte dell'Unione di Comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei Comuni estinti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il commissario di cui all'art. 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei Comuni estinti negli organi collegiali dell'Unione. Il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'Unione dalla data di proclamazione del sindaco del comune di Abetone Cutigliano. Il Consiglio dell'Unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel Consiglio medesimo, dei rappresentanti del comune di Abetone Cutigliano.

4. Il Consiglio del comune di Abetone Cutigliano provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione nel termine stabilito dallo Statuto dell'Unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del Comune i soggetti individuati ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 68/2011.

5. Il comune di Abetone Cutigliano resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Abetone e di Cutigliano hanno a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Unione continua ad esercitare per il comune di Abetone Cutigliano le medesime funzioni che entrambi i Comuni estinti le avevano già assegnato.

7. La Giunta dell'Unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo Statuto, a seguito dell'istituzione del comune di Abetone Cutigliano. Il testo coordinato dello Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 267/2000.



8. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito di dimensione adeguata «Ambito 28» dell'allegato A della legge regionale 68/2011, il comune di Abetone Cutigliano sostituisce gli estinti comuni di Abetone e di Cutigliano; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 56/2014 e della legge regionale 68/2011.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 gennaio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2016.

(*Omissis*).

16R00229

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 2.

Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 29 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'1° dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale della prima commissione consiliare, favorevole condizionato, espresso in data 10 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione della legge regionale n. 22/2015 e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, lettera c), e dell'art. 9, è necessario procedere ad un adeguamento della legislazione regionale in materia di orientamento e formazione professionale per ricondurre in ambito regionale le competenze fino ad oggi attribuite alle province e alla Città metropolitana di Firenze. Di conseguenza, sono puntualmente modificati i singoli articoli della legge regionale n. 32/2002 al fine di attribuire alla Regione, in aggiunta alla funzione di programmazione di cui già era titolare, quella di attuazione e gestione degli interventi, che vengono ricondotti ad unità attraverso una deliberazione della Giunta regionale nella quale sono definite le linee generali degli interventi da realizzare;

2. Al fine di colmare un vuoto normativo della legge regionale n. 32/2002 e conferire organicità alla materia, vengono disciplinati i tirocini estivi di orientamento;

3. Al fine di assicurare il concorso dei rappresentanti istituzionali e delle parti sociali alla definizione delle scelte programmatiche e di indirizzo in tutte le materie che rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale n. 32/2002, la concertazione è estesa alla materia dell'educazione; conseguentemente viene modificata la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per consentire la partecipazione ai rappresentanti delle conferenze zonali;

4. Il parere della prima commissione è stato accolto acquisendo dai competenti uffici della Giunta regionale i chiarimenti richiesti;


5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana.

Approva la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento.
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo le parole: «nonché il diritto» sono aggiunte le seguenti: «all'orientamento e».



2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall'art. 118 della Costituzione e favorisce l'integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.»

3. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002, la parola «pubblica» è sostituita dalla seguente: «statale».

4. La lettera i-ter) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente: «i-ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonché dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà;».

5. Dopo la lettera i-ter) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 è inserita la seguente: «i-ter 1) promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i-ter);».

Art. 2.

Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002.

1. Il comma 1 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la regione promuove i seguenti interventi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'art. 14, comma 2, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;

b) percorsi formativi a supporto dell'inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;

c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 14-bis, finalizzati all'acquisizione di competenze tecniche e professionali;

d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;

e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l'adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;

f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all'art. 32.».

2. Il comma 2 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le linee generali per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), garantendone l'unitarietà, la complementarietà e l'integrazione.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«3-bis. La deliberazione di cui al comma 3, è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.».

Art. 3.

Istruzione e formazione professionale. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è abrogato.

2. Nell'alea del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «In applicazione della disciplina statale» sono sostituite dalle seguenti «Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53)».

3. Al comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «la Regione definisce in via sperimentale gli indirizzi relativi ai percorsi formativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere realizzati in via sperimentale percorsi formativi».

4. Il comma 8 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è abrogato.

5. Dopo il comma 8 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale erogata dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, ed è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico.».

Art. 4.

Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all'art. 14-bis della legge regionale n. 32/2002.

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente: «b) percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario, con conseguimento di diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);».

Art. 5.

Formazione professionale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 32/2002

1. L'alea del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente: «Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la regione, in attuazione delle linee generali di cui all'art. 13-bis, comma 3, garantisce.».

2. Il comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2002 è abrogato.



Art. 6.

Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 32/2002.

1. Al comma 8 dell'art. 17 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «o delle province» sono soppresse.

Art. 7.

Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002.

1. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002 è inserita la seguente: «*d-bis*) gli istituti tecnici superiori (ITS);».

Art. 8.

Tirocini estivi di orientamento. Inserimento dell'art. 17-quinquies 1 nella legge regionale n. 32/2002.

1. Dopo l'art. 17-quinquies della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente: «Art. 17-quinquies 1 Tirocini estivi di orientamento.

1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all'università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, formativo o accademico, e l'inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l'importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53).».

Art. 9.

Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 32/2002.

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «determinazione delle politiche» sono inserite le seguenti: «dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale».

2. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «proposta in tema di» è inserita la seguente: «educazione.».

Art. 10.

Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 32/2002.

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «politiche attive del lavoro,» sono inserite le seguenti: «dell'educazione».

2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «sistema regionale» sono inserite le seguenti: «dell'educazione».

3. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «degli enti locali,» sono inserite le seguenti: «delle conferenze zonali, di cui all'art. 6-ter».

Art. 11.

Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 32/2002.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente: «1-bis. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale».

Art. 12.

Funzioni e compiti delle Province. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 32/2002.

1. I commi 1, 5 e 7 dell'art. 29 della legge regionale n. 32/2002 sono abrogati.

Art. 13.

Regolamento di esecuzione. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002.

1. Il comma 5-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«5-bis. Relativamente all'apprendistato, il regolamento regionale disciplina:

a) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, le modalità di realizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

b) per l'apprendistato professionalizzante, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'art. 44, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 81/2015;

c) per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015».



Art. 14.

Norma finale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 25 gennaio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.

(*Omissis*).

16R00230

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2016, n. 3.

Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 2 della Regione Toscana del 29 gennaio 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della legge regionale n. 22/2015, con cui sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di autorità competente concernente l'Autorizzazione unica ambientale (AUA), si rende necessario procedere all'adeguamento della legge regionale n. 20/2006;

2. Poiché le autorizzazioni allo scarico, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura, ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 e, quindi, sono attratte nella competenza regionale secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 6), della legge regionale n. 22/2015, viene meno la competenza autorizzativa sia delle province, sia dell'Autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali nn. 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

3. Data la semplificazione dell'assetto delle competenze in materia di autorizzazioni allo scarico, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione, non si rende più necessario mantenere il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell'AIT;

4. È necessario garantire l'entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015, nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento;



Approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: «ha come oggetto la tutela delle acque» sono inserite le seguenti: «e dei corpi idrici».

Art. 2.

Flussi informativi e programmi di controllo. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 20/2006

1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente: «Flussi informativi e attività di controllo».

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «Le province» sono soppresse.

Art. 3.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate dal dirigente della struttura regionale competente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole: «di acque reflue domestiche» sono inserite le seguenti: «, non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013.».

3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

4. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «è di competenza della provincia.» sono sostituite dalle seguenti: «è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente nell'ambito dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013.».

5. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«5. La comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all'art. 110, comma 3, del decreto legislativo è trasmessa alla struttura regionale competente.».

6. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli scarichi di cui al comma 2, non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, i comuni possono disciplinare con proprio regolamento il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia.».

Art. 4.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «adottato dal gestore del servizio idrico integrato» sono sostituite dalle seguenti: «approvato dall'AIT».

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate, nell'ambito dell'AUA di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente che provvede previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico ai sensi del comma 5.».


3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 69/2011, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata sulla base di una relazione tecnica dei gestori del servizio idrico.».

4. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «L'AIT» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

5. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«5. Il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'art. 13-bis, sono tenuti a fornire la propria collaborazione tecnica alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis.».



Art. 5.

Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dall'AIT, previo parere del gestore del servizio idrico integrato» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'ambito dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato».

2. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente».

3. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «Il comune, sentito il parere dell'ARPAT» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente, acquisito l'assenso del comune e sentito il parere dell'ARPAT».

4. Al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dall'ente competente per tipologia di ricettore» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente».

Art. 6.

Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dalla provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «alla provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

3. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

4. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di cui all'art. 21, comma 6, per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo e su proposta del soggetto gestore del servizio idrico integrato, il dirigente della struttura regionale competente può disporre limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli già stabiliti nelle autorizzazioni già rilasciate relativamente ai soli scarichi che determinano il superamento degli standard di qualità previsti nelle medesime tabelle.»

5. Il comma 5-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«5-bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, l'AIT provvede ad adeguare il regolamento di accettazione di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo.»

6. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 la parola «provincia» è sostituita dalle seguenti: «struttura regionale competente».

Art. 7.

Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 20/2006

1. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del regio decreto n. 1775/1933».

2. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

3. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente» e le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

Art. 8.

Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca. Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006

1. La rubrica dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la restituzione delle acque di ricerca di cui alla legge regionale n. 38/2004».

2. Al comma 2 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006 le parole: «le province» sono sostituite dalle seguenti: «l'AIT, la struttura regionale competente».

Art. 9.

Regolamento regionale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 20/2006


1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

«a) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al capo II;».

Art. 10.

Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale. Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 3 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 le parole: «secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1º agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed i servizi idrici.»



2. Al comma 5 dell'art. 13-*bis* della legge regionale n. 20/2006 le parole: «L'autorità competente ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente».

3. Al comma 6 dell'art. 13-*bis* della legge regionale n. 20/2006 le parole: «all'autorità competente ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

4. Al comma 8 dell'art. 13-*bis* della legge regionale n. 20/2006 le parole: «L'autorità competente ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente» e le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente».

Art. 11.

Classificazione. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 20/2006

1. La rubrica dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente: «Classificazione degli scaricatori di piena».

2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

Art. 12.

Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente».

Art. 13.

Acque dolci idonee alla vita dei pesci. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Al Presidente della Giunta regionale spetta, sentito il parere dell'ARPAT, l'emanazione degli atti urgenti di cui all'art. 84, comma 4, del decreto legislativo.».

Art. 14.

Acque superficiali destinate alla potabilizzazione. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente».

Art. 15.

Limiti di emissione nei corpi recettori. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

2. Alle lettere *a)* e *b)* comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

3. Al comma 9 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «le province seguono» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente segue».

Art. 16.

Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all'art. 21-bis della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 5 dell'art. 21-*bis* della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

Art. 17.

Sanzioni. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 20/2006

1. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«4-*bis*. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'art. 11 bis, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 12.000,00.».

Art. 18.

Norme finali. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 20/2006 le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

Art. 19.

Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «all'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

2. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «L'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente».



3. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «l'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente».

Art. 20.

Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni. Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 20/2006

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 20/2006, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (*Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni*). — 1. Le attività e gli adempimenti di competenza delle province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono svolti dalla Regione a decorrere dall'effettivo trasferimento alla medesima delle funzioni disciplinate dalla presente legge come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla legge regionale n. 20/2006 in attuazione della legge regionale n. 22/2015).

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra alle province negli accordi di cui agli articoli 25 e 26 già sottoscritti alla medesima data.».

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento):

- a) art. 3-bis;
- b) commi 4 e 6 dell'art. 5;
- c) commi 4 e 6 dell'art. 10;
- d) comma 2 dell'art. 13;
- e) comma 2 dell'art. 22;
- f) comma 5 dell'art. 27.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 gennaio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2016.

(*Omissis*).

16R00231

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2016, n. 4.

Lotta agli sprechi alimentari.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLVI - n. 10 Speciale del 22 gennaio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 51/13 del 16 dicembre 2015.

PROMULGA

la seguente legge regionale:

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in linea con le finalità contenute nell'art. 7-bis del vigente Statuto e nel rispetto della Risoluzione del Parlamento Europeo P7_TA(2012)0014 in materia di lotta agli sprechi alimentari, tutela le fasce più deboli della popolazione promuovendo l'attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

2. La Regione Abruzzo valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta da:

a) i soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale;

b) le imprese che adottano i procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale e concessionarie del marchio etico previsto dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 12 (Istituzione di un marchio etico dei prodotti realizzati e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile ed al lavoro nero).

Art. 2.

Definizioni di eccedenze alimentari e non alimentari

1. Sono definite eccedenze alimentari gli alimenti di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 che sono prodotti in qualsiasi stadio della filiera agroalimentare e che non sono immessi nei circuiti commerciali, o non sono acquistati o distribuiti o somministrati o consumati, le derrate



alimentari di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e, comunque:

a) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione del circuito alimentare;

b) i prodotti agro-alimentari in perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione, o invenduti, per carenza o errori di etichettatura, o per motivi simili, e perfettamente commestibili;

c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.

2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli.

Art. 3.

Soggetti attuatori

1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all'art. 1, si avvale dei seguenti soggetti attuatori:

a) gli Enti locali, singoli o associati;

b) le Organizzazioni di volontariato;

c) le Associazioni di promozione sociale iscritte all'Albo regionale;

d) le Cooperative sociali;

e) le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) operanti a livello regionale;

f) fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.

2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti e sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli stessi.

3. Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente i prodotti, di cui all'art. 2 della presente legge, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria, in linea con quanto stabilito al comma 236 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

Art. 4.

Interventi per il contrasto allo spreco alimentare

1. Per conseguire le finalità di cui all'art. 1, la Regione Abruzzo può concedere, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti nel bilancio regionale, contributi ai soggetti attuatori per:

a) lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;

b) il finanziamento di progetti formativi, anche avvalendosi delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare, stabilisce, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, qualora ne sussistano i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui al comma 1, tramite procedura di evidenza pubblica, nonché le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.

3. La Regione Abruzzo nell'ambito delle proprie competenze e per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente:

a) promuove e sostiene programmi e corsi di educazione alimentare attraverso il sistema scolastico regionale, volti a rendere il consumatore consapevole degli sprechi alimentari;

b) promuove la riduzione progressiva degli sprechi alimentari mediante campagne regionali di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le Asl locali;


c) sostiene le iniziative di soggetti pubblico e/o privati, che gestiscono strutture di assistenza alimentare per persone in grave disagio economico;

d) sostiene le iniziative finalizzate al riuso, al contrasto allo spreco, alla raccolta delle eccedenze promosse e condotte da enti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*.

4. La Regione Abruzzo, senza oneri per il bilancio regionale, promuove le seguenti attività:

a) nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei propri bandi e delle società del sistema regionale rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;

b) fornisce indirizzo agli enti locali affinché nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, gli stessi attribuiscono un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;



c) favorisce accordi con l'UNPLI (Associazione nazionale Pro-Loco Italia) al fine di ridurre gli sprechi alimentari in occasione delle sagre regionali;

d) promuove accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva per la cessione di generi alimentari ancora commestibili anche di concerto con le associazioni che offrono assistenza ai disagiati, a partire dalle mense del circuito CARITAS presenti sul territorio regionale;

e) promuove protocolli di intesa tra le imprese donatrici ed i soggetti attuatori riceventi ai fini della redazione di prassi igieniche idonee;

f) l'istituzione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari.

5. La Regione promuove le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 nel rispetto della normativa europea e statale di riferimento in materia di appalti pubblici.

6. Dalle disposizioni contenute nel comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2015 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per il biennio 2016-2017 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimati in euro 50.000,00 per ciascun anno e trovano copertura nell'ambito dell'apposito stanziamento dell'U.P.B. 13.01.005 capitolo di spesa di nuova istituzione, denominato «Interventi per il contrasto allo spreco alimentare» del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 annualmente iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011.

3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dall'Osservatorio Sociale Regionale, presenta annualmente al Consiglio una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il

contrasto allo spreco alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi previsti dall'art. 4, la relazione dovrà contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione (ex art. 4, comma 1, lettera a) e b)) sono state realizzate, quali esiti hanno prodotto e in che misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati;

b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;

c) quali iniziative di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), b), c) e d) sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;

d) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;

e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.

2. I contenuti della relazione saranno presentati al Consiglio e resi pubblici mediante il sito web del Consiglio regionale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 gennaio 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00176



REGIONE SICILIA

LEGGE 17 marzo 2016, n. 3.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 12 del 18 marzo 2016 - n. 9)*REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI E
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 1.

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2005, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, sono cancellate dalle scritture contabili della regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del ragioniere generale della regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2015.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del ragioniere generale della regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2015.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendone le modalità di appalto.

4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del ragioniere generale della regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1947, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Accantonamenti tributari

1. All'onere a carico della regione per il concorso al risanamento della finanza pubblica, così come rideterminato in 1.286.745 migliaia di euro ai sensi dell'art. 9-septies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con risorse a carico del bilancio regionale (missione 1 - programma 4 - capitolo 219213).

2. All'art. 5, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole «per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle parole «per l'esercizio finanziario 2015».

Art. 3.

Disposizioni in materia di variazioni di bilancio

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «sette» è sostituita dalla parola «dieci»;
b) l'importo «246.263.833,48» è sostituito dall'importo «172.384.683,44»;

c) dopo le parole «6 agosto 2015, n. 125» sono aggiunte le parole «, come modificato dall'art. 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzioni di economie di spesa di fondi regionali sono effettuate, a fronte dell'accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ed in particolare del punto 5.

3. Per effetto di quanto disposto dal comma 2, il disavanzo complessivo di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 e successive modi-



fiche ed integrazioni, nonché la quota costante relativa all'esercizio finanziario 2016 di cui al medesimo comma, sono ridotti dell'importo di 7.750 migliaia di euro.

Art. 4.

Rapporti finanziari Stato-regione e compensazione per gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF

1. Il saldo tra gli importi presunti dei gettiti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quelli effettivamente affluiti alla Regione siciliana nel periodo 2001-2013, da compensare ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. L'importo di cui al comma 1 è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

3. Nelle more della modifica delle norme di attuazione dello statuto in materia tributaria, gli importi corrispondenti alle maggiori entrate stimate in 1.400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e 1.685.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, sono accantonati in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

4. Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono sostituite dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

5. Le somme riconosciute alla regione ai sensi dei commi precedenti e del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono destinate prioritariamente al ripristino delle autorizzazioni di spesa per le regolazioni contabili delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (capitoli 219202 e 219205) per gli importi indicati nella colonna A dell'allegato 2 e, per la parte eccedente, in misura proporzionale agli importi indicati nella medesima tabella A per le ulteriori autorizzazioni di spesa.

6. Il ragioniere generale della regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 5.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel caso in cui il risultato di gestione del sistema sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016 e 2017, accertato in sede di verifica annuale da parte dei competenti tavoli tecnici, derivante anche dall'ulteriore onere posto a carico del fondo sanitario in applicazione dell'art. 6, sia negativo, la regione assicura la copertura del relativo disavanzo. Per le finalità del presente comma è incrementata di 127.850 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 la dotazione finanziaria della missione 13 - programma 4 - capitolo 413333.

8. A seguito delle verifiche dei competenti tavoli tecnici, le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 sono destinate ad integrazione dell'accantonamento positivo «Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni».

9. Il ragioniere generale della regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 8, come riepilogato nell'allegato 3.

Art. 5.

Cofinanziamento programmi comunitari ed interventi per il settore agricolo-forestale

1. In relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione, per una quota pari a 233.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, le complessive risorse sono destinate alle finalità e per gli importi di seguito indicati:

a) 173.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 al cofinanziamento regionale dei programmi comunitari PO FSR, PO FSE, PO FEAMP e PO FEASR 2014-2020;

b) 60.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 agli interventi previsti dal comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per il settore agricolo e forestale.

2. Il ragioniere generale della regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 1, come riepilogate nell'allegato 3.

Art. 6.

Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tra il Ministero dell'economia e la Regione siciliana dell'importo annuo di 127.850 migliaia di euro, è autorizzato l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario.

Art. 7.

Disposizioni in materia di autonomie locali

1. I comuni, con delibera del consiglio comunale, hanno la facoltà di anticipare gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.

2. Per effetto delle disposizioni previste dal comma 1, l'assegnazione ai comuni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è determinata in 340.000 migliaia di euro per l'anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima, ed in 325.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017



e 2018. Conseguentemente è rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui al medesimo articolo.

3. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto per l'anno finanziario 2011 e/o 2012 e/o 2013 e/o 2014, è previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 800 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumero.».

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017.

5. L'intervento finanziario di cui al comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni si intende erogato a titolo di contributo.

6. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali è concesso un contributo triennale di 800 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in proporzione al numero di abitanti.

7. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

8. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1200 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del Fondo delle autonomie locali.

9. Per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è accantonata la somma di 500 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

10. Per le finalità di cui all'art. 21, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza regione-autonomie locali, è autorizzato ad impiegare una somma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, nella misura massima di 150 migliaia di euro, per l'erogazione di contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori comunali operanti sul territorio regionale.

11. Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 18 giugno 2014 tra ANCI e UPI, per favorire il processo d'integrazione a livello regionale fra le associazioni di rappresentanza generale di comuni, città metropolitane e liberi consorzi comunali, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la conferenza regione-autonomie locali, può autorizzare, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018

l'assegnazione all'ANCI Sicilia di un contributo fino a 150 migliaia di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, del corrispondente esercizio finanziario, per le spese di funzionamento e gestione, qualora entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si pervenga all'accordo tra ANCI Sicilia e URPS per l'effettiva rappresentanza unitaria di comuni, città metropolitane e liberi consorzi comunali.

12. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

13. Per i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall'alluvione dell'autunno 2015, l'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di 100 migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali.

14. Le riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali, costituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, non possono superare, in ogni caso, la percentuale del due per cento.

15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento, in fase di riparto del Fondo delle autonomie locali è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.

16. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole «di cui alla legge 27 novembre 1977, n. 984».

17. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto un contributo, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, a valere e nei limiti della riserva prevista dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, commisurato al costo del personale assunto. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati.

18. È istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della regione di cui all'art. 42, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all'equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio marittimo. Con decreto dell'assessore regionale per l'economia, di concerto con l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio.



19. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è soppresso.

20. Per l'anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 è determinato in 50.000 migliaia di euro. I criteri di riparto del Fondo sono determinati con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'assessore regionale per l'economia, ed è destinato prioritariamente al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento dei comuni con accertate difficoltà finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato misure di contenimento della spesa.

21. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di 50.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

22. A valere sui fondi del terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti.

23. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui al comma 22 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.

24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari. Con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al comma 23.

25. Per le finalità di cui all'art. 31, commi 1 e 3, lettera b), della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del primo ambito di intervento del Piano di completamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

26. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020.»

27. L'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, con decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entra-

ta in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, è trasferita agli enti territoriali stabilendone altresì le modalità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

28. Il comma 4 dell'art. 60 della legge regionale n. 9/2015 è abrogato.

Art. 8.

Sostegno all'integrazione delle diverse abilità

1. Al fine di favorire l'incremento della partecipazione al mercato del lavoro ed assicurare la pianificazione, l'organizzazione, la gestione ed il supporto, nei limiti della programmazione regionale, dei servizi volti all'integrazione delle diverse abilità, ivi compresa la gestione unitaria del trasporto gratuito per disabili per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro a valere sul terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso iniziative dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di concerto con l'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Art. 9.

Palacongressi di Agrigento

1. Il bene del patrimonio immobiliare regionale denominato «Palacongressi di Agrigento» è affidato, per la gestione, per l'utilizzo e per la fruizione pubblica all'Ente parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento istituito con legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

2. All'art. 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è aggiunta la seguente lettera: «g-bis) elabora la strategia gestionale attraverso l'attività di pianificazione e programmazione.»

3. Le somme riscosse per il pubblico uso dell'immobile sono utilizzate, sino alla concorrenza necessaria, per il mantenimento funzionale e per la manutenzione ordinaria dell'immobile.

4. Tutte le somme in eccesso rispetto a quelle di cui al comma 3 sono utilizzate dall'Ente parco Valle dei Templi per gli scopi di migliore valorizzazione e fruizione dei beni archeologici e monumentali affidati alla competenza tecnico-amministrativa dell'ente.

5. L'utilizzo delle somme di cui al comma 4 deve avvenire attraverso una intesa formalizzata tra Ente parco Valle dei Templi e Soprintendenza dei beni culturali di Agrigento. Tale intesa è soggetta all'approvazione dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.



6. I bilanci dell'Ente parco Valle dei Templi, di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2000, sono redatti ed adeguati in modo tale da consentire una chiara contabilizzazione delle somme, sia in entrata che in uscita, relative all'applicazione dei precedenti commi. Tali somme formano oggetto di contabilità e rendicontazione separate e sono sottoposte a vigilanza e controllo da parte dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nonché dell'assessorato regionale dell'economia.

7. Per l'esercizio finanziario 2016 il dieci per cento dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso e dai servizi a pagamento che affluiscono al bilancio dell'Ente parco Valle dei Templi di Agrigento è destinato alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 10.

Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali

1. In applicazione dell'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei relativi regolamenti attuativi, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di un bando emanato dall'ente.

2. A tal fine le amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare un avviso da pubblicare presso l'albo pretorio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.

3. Il sorteggio avviene pubblicamente in una seduta del consiglio comunale appositamente convocata per la nomina del collegio dei revisori.

Art. 11.

Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico

1. Al fine di velocizzare le necessarie attività progettuali propedeutiche alla realizzazione degli interventi di salvaguardia del territorio siciliano, è istituito, presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

2. Per l'istituzione del Fondo, per l'esercizio finanziario 2016, è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro. Il Fondo è altresì alimentato con le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valore sulle risorse del Fondo.

3. Il Fondo è disciplinato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione legislativa

«ambiente e territorio» dell'assemblea regionale siciliana, secondo modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

4. All'onere di cui al presente articolo si provvede, quanto a 500 migliaia di euro, a valere sul terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015 per azioni di sostegno e di sistema alle strategie sociali ed alle politiche inclusive nonché per fronteggiare eventi straordinari e, quanto a 200 migliaia di euro, a valere sul bilancio regionale.

Art. 12.

Principi di regolamentazione delle zone a traffico limitato

1. I comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) approvano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che preveda:

- a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL;
- b) le riduzioni per i veicoli meno inquinanti;
- c) l'accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le cui autovetture siano dotate di contrassegno speciale, e per le vetture a trazione elettrica;
- d) le agevolazioni per i residenti all'interno del perimetro ZTL e l'applicazione agli stessi di tariffe differenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti;
- e) le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto pubblico e la lotta all'inquinamento;
- f) il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice della strada, nonché appositi strumenti di monitoraggio sull'inquinamento.

Art. 13.

Norme di contenimento della spesa della pubblica amministrazione regionale

1. Per effetto della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana, come determinato ai sensi dell'art. 49, comma 27, della legge regionale n. 9/2015, è ridotto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, della somma di 1.843 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, dell'ulteriore somma di 1.843 migliaia di euro.

2. Le strutture dirigenziali oggetto della riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 9/2015 che, nel corso dell'esercizio finanziario, risultino vacanti, possono essere affidate esclusivamente *ad interim* per non oltre un anno, nelle more del successivo riassetto organizzativo con le procedure di cui al comma 3.

3. Con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpamento per materie omogenee di



strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'art. 52 della legge regionale n. 9/2015.

4. Per il quadriennio 2017-2020 il fondo di cui al comma 1 è ridotto a seguito della riduzione delle strutture dirigenziali di cui al comma 3.

5. Al fine di assicurare piena omogeneità nella graduazione della retribuzione di posizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sottopone alla giunta regionale una proposta di individuazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, ferme restando le disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.

6. All'art. 56, comma 3, della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole «le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali» sono aggiunte le seguenti: «per l'espletamento delle quali è istituita apposita struttura intermedia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio della regione, ferma restando la riduzione complessiva delle strutture dirigenziali nell'ambito dell'assessorato regionale dell'economia, conformemente alle previsioni di cui all'art. 49, comma 1».

7. All'art. 52 della legge regionale n. 9/2015, è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro.».

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11, è calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio.

9. In armonia con le disposizioni statali, ai dipendenti della regione e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonché degli enti comunque sovvenzionati, collocati in aspettativa sindacale retribuita, non spetta alcuna forma di trattamento accessorio né ogni altra voce retributiva non riconducibile al trattamento economico fondamentale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente stipulato apposito accordo quadro in materia. Decorso inutilmente il suddetto termine, si applicano le disposizioni previste dalla disciplina statale.

10. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 9/2015 è anticipata al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo del comma 1 del medesimo art. 49 della legge regionale n. 9/2015.

11. All'art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui al comma 1 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entra-

ta in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori.».

12. Nelle more della definizione delle procedure previste dall'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le finalità di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, gli incarichi dirigenziali scaduti o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla pubblicazione del regolamento di cui al medesimo art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016.

13. Nelle ipotesi di revoca o di modifica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione disposte ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2000, il trattamento economico fondamentale ed accessorio già attribuito per l'incarico di dirigente generale è dovuto esclusivamente fino alla data di cessazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle assenze per malattia del personale nei ruoli del Corpo forestale della Regione siciliana, di cui al comma 18 dell'art. 49 della legge regionale n. 9/2015, in analogia al comma 1-bis dell'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico *status* ed alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

Art. 14.

Cantieri di servizio (RMI)

1. L'integrazione per il nucleo familiare dell'indennità di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, non può superare, per ciascuno dei soggetti beneficiari, l'importo percepito per tale finalità al 31 dicembre 2015.

2. Le misure di cui all'art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità, con conseguente fuoriuscita dal relativo bacino di riferimento, non è inferiore a cinque.

3. La richiesta di cui al comma 4 dell'art. 35 della legge regionale n. 5/2014 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la cancellazione dall'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.



5. Ai destinatari cui mancano dieci anni per maturare il diritto alla pensione, inseriti nella graduatoria del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 11892 del 17 dicembre 2014, che costituiscono una società anche cooperativa, è riconosciuto il beneficio previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5/2014 in misura doppia, con le modalità previste al comma 2 e, comunque, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

6. I beneficiari delle misure di cui all'art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5/2014 possono negoziare i crediti, a tassi non superiori a quelli oggetto del protocollo di cui al comma 7, presso un istituto bancario a propria scelta che abbia aderito al protocollo. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali interviene quale cessionario del credito e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in sei rate semestrali.

7. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula un protocollo di intesa con l'ABI per fissare la soglia percentuale di riduzione da applicare obbligatoriamente al TEGM relativo al IV trimestre 2015 rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, per le operazioni di anticipazioni e sconto.

8. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005 è destinata, prioritariamente, alle finalità di cui all'art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5/2014 e di cui al comma 6 del presente articolo.

9. Ai fini dell'ammissione ai programmi di lavoro dei cantieri di servizio di cui alla legge regionale n. 5/2005, è posto il limite, per i soggetti beneficiari, del reddito individuale personale non superiore a 20.000 euro e, ove si superi detta soglia, del reddito ISEE familiare non superiore a 40.000 euro.

Art. 15.

Cantieri regionali di lavoro

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, è autorizzato, per l'anno 2016, a finanziare l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizio, in favore dei comuni della Sicilia, per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti di finanziamento nell'anno 2014 per mancanza di copertura finanziaria, per un importo complessivo di 20.000 migliaia di euro con la dotazione allocata nel terzo ambito di intervento

del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

2. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato, altresì, a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, per un importo di 50.000 migliaia di euro, e degli enti di culto della Sicilia, per un importo di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015. I criteri per l'assegnazione dei fondi agli enti di culto della Sicilia sono individuati, con apposito decreto, dall'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la commissione «bilancio» dell'assemblea regionale siciliana, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro assegna, per l'anno 2016, ai comuni della Sicilia con popolazione non superiore a 150.000 abitanti, un importo a scalare per finanziare borse di lavoro trimestrali per il sostegno al reddito dei disoccupati al fine di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema «porta a porta» e/o lavori di manutenzione ai sensi del comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma è stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

Art. 16.

Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino «PIP emergenza Palermo»

1. Le misure di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità, con conseguente fuoriuscita dal relativo bacino di riferimento, non è inferiore a cinque.

2. Nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 6.



3. La richiesta di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono soppresse le lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015.

5. L'ammontare della misura di fuoriuscita di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015 non può in ogni caso superare l'importo corrispondente al numero di mensilità mancanti alla data di fuoriuscita dal bacino per raggiungimento dei requisiti di pensionabilità.

6. La lettera *f)* del comma 6 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015 è così sostituita:

«*f)* reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.»

Art. 17.

Disposizioni di contenimento della spesa nel settore forestale. Disposizioni in materia di garanzie occupazionali

1. Nelle more di una riforma organica del settore forestale è sospeso il meccanismo di sostituzione di cui all'art. 52 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e all'art. 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo della regione presenta all'assemblea regionale siciliana il disegno di legge di riforma del settore forestale al fine di mettere a reddito il patrimonio boschivo, per valorizzare la forza lavoro ivi impiegata, per ampliare compiti e funzioni a favore del comparto agricolo e per la tutela ambientale. Qualora la legge di riforma non sia approvata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il meccanismo di sostituzione di cui all'art. 52 della legge regionale n. 16/1996 e all'art. 30 della legge regionale n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni si riavvia.

3. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole «triennio 2013-2015» sono inserite le parole «ed al triennio 2016-2018».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, ed a quelli dei consorzi di bonifica.

Art. 18.

Disposizioni in materia di enti regionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche


ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'art. 35, comma 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 11, comma 24, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, si intendono riferite esclusivamente ai titolari di cariche elettive.

3. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono svolte da due revisori dei conti, nominati con decreto dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e designati rispettivamente con proposta del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca e dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i componenti dei collegi dei revisori di competenza regionale devono avere la propria residenza nella regione.

4. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «quattro anni» sono sostituite con le parole «tre anni» e le parole «due quadrienni» sono sostituite con le parole «due trienni».

5. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2000 sono svolte da un revisore dei conti nominato con decreto dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 della medesima legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il revisore dei conti deve avere la propria residenza nella regione.



6. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 9 e 16 della legge regionale n. 6/2000 incompatibili con le previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è sostituito dal seguente:

«4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.».

8. Le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale n. 9/2015 non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Art. 19.

Esclusività appartenenza bacini

1. È esclusa la contemporanea appartenenza a più bacini di garanzie occupazionali o di provvidenze di cui alle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, art. 3 (Garanzie occupazionali consorzi di bonifica);

b) legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, art. 1 (Garanzie occupazionali *ESA*);

c) legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articoli 45-ter, 46 e 47 (Garanzie occupazionali forestali);

d) legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 68 (PIP);

e) legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, art. 1 (Canteri di servizio);

f) legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, art. 30, comma 5 (LSU).

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'ente Vivaio vite americano, all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e a tutti gli enti a partecipazione regionale che si avvalgono di personale stagionale.

TITOLO II

RIFINANZIAMENTO LEGGI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

3. Per le finalità di cui all'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.

4. Per l'esercizio finanziario 2016 a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (missione 4 - programma 2 - capitolo 373314), il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro agli istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi consorzi comunali relativo alle retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi.

Art. 21.

Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa

1. Per le finalità di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate.



Norma di riferimento	amministrazione	AMMINISTR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa
					L. F. 3/2016
					2016
L.R. 16/1979, art. 10	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	1.145
L.R. 66/1975, art. 1	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	377703	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE AVENTI SEDE IN SICILIA PER LE FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	40
L.R. 34/1964	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.	1.560
L.R. 4/2001, art. 128	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.	570
L.R. 19 maggio 2005, n. 5 art. 29	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	94
L.R. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	183704	CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI.	350
L.R. 10/2003 art.6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.	300
L.R. 10/2003 art. 8	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE.	150
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO	1.434
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA.	141
L.R. 152/1980 art. 2	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE	1.615
L.R.24/2000, art.18, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	726



L.R. 9/2013, art. 73, c.6	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	373307	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI, DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI, GEOFISICI, E VULCANOLOGICI E PER L'ACQUISTO, IL RINNOVO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE IVI COMPRESI LE DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI ISTITUTI E DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E PER IL LORO FUNZIONAMENTO.	160
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	373313	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE ATTIVITA' MEDESIME.	114
L.R. 2/2002 art.66, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCAE DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI	5.205
L.R. 6/2001, art. 102	10	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)	150
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	1.934
TOTALE					15.688

2. Il fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è rideterminato, per l'anno 2016, in 12.994 migliaia di euro, da ripartire secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

3. Al Fondo di cui all'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 non possono accedere i soggetti beneficiari per la stessa annualità di altri contributi regionali, con esclusione dei contributi per specifici progetti finanziati sulla programmazione nazionale e comunitaria.

4. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della legge regionale n. 11/2010, finanziate ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2016.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle iniziative di cui all'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2015.

6. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2015, ai sensi dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione delle attività sino al 30 giugno 2016.

7. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella G, per l'anno 2016, a valere sul capitolo 143311, è destinata, per l'importo di 300 migliaia di euro, in favore delle ex province regionali di Caltanissetta e Messina.

8. I trasferimenti in favore dei consorzi universitari di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono assegnati previo accordo da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, e le università, che ridefinisce i criteri di riparto ed i rapporti economico-finanziari tra le università ed i consorzi universitari, stabilisce la governance e fissa gli obiettivi dell'offerta formativa sul territorio.



9. In relazione ai principi dell'art. 104 del trattato CE, dell'art. 81 della Costituzione nonché dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'art. 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, si interpreta nel senso che l'importo ivi previsto rappresenta la misura massima del contributo, che è dovuto in ogni caso nei limiti dello stanziamento previsto con la legge di stabilità regionale per ciascun anno.

10. Le norme regionali che dispongono concessioni di contributi ed erogazioni definite sotto ogni altra forma, in relazione ai principi dell'art. 104 del trattato CE, dell'art. 81 della Costituzione nonché dell'art. 17 della legge n. 196/2009, si interpretano nel senso che l'importo indicato nella relativa legge regionale, ivi comprese le ipotesi di contributo annuo, rappresenta la misura massima erogabile e che l'importo medesimo è dovuto in ogni caso nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale o con la legge di stabilità regionale per ciascun anno.

Art. 22.

Modifiche di norme in materia di Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole «e può essere riconfermato per non più di una volta» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 5/2005, è aggiunto il seguente periodo: «Non possono essere nominati garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione siciliana e degli enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i deputati dell'assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso anche ai consiglieri, assessori e sindaci in carica dei comuni siciliani. Sono esclusi, comunque, dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti in Sicilia o nelle altre regioni d'Italia.».

3. Il comma 5 dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è soppresso.

Art. 23.

Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (missione 16 - programma 1 - capitolo 147320).

2. Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale n. 13/2014 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (missione 16 - programma 3 - capitolo 147326).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite massimo di 142.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con decreto del ragioniere generale, tra il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed il comando del Corpo forestale della Regione siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.

5. La spesa di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 47 della legge regionale n. 9/2015 è ripartita rispettivamente, per l'esercizio finanziario 2016, quanto a 29.430 migliaia di euro missione 16 - programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro missione 9 - programma 5 - capitolo 150514 e, per l'esercizio finanziario 2017, quanto a 24.430 migliaia di euro missione 16 - programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro missione 9 - programma 5 - capitolo 150514.

Art. 24.

Finanziamento misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino «PIP emergenza Palermo»

1. L'autorizzazione di cui all'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in 29.000 migliaia di euro (missione 12 - programma 4 - capitolo 183799).

Art. 25.

Finanziamento provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia

1. Per le finalità della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 510 migliaia di euro (missione 1 - programma 3 - capitolo 212038).

2. Per le assunzioni effettuate nell'anno 2016 per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, l'ulteriore spesa di 290 migliaia di euro (missione 1 - programma 3 - capitolo 212038).

3. A decorrere dall'esercizio successivo al triennio in cui si verifica l'assunzione dei soggetti di cui alla legge regionale n. 22/2014, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nella riduzione di spesa derivante dalle disposizioni di cui all'art. 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

4. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2014 è soppresso.



Art. 26.

Assegnazioni finanziarie ai liberi consorzi comunali

1. Per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 19.150 migliaia di euro. La somma di 1.150 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa del capitolo 191302, per l'esercizio finanziario 2016, è destinata ai servizi socio-assistenziali essenziali.

2. Per l'anno 2016 il fondo per investimenti dei liberi consorzi comunali è determinato in 9.000 migliaia di euro. I criteri di riparto del fondo sono determinati con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'assessore regionale per l'economia, ed è destinato prioritariamente al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento dei liberi consorzi con accertate difficoltà finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato misure di contenimento della spesa.

3. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di ulteriori 9.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

4. A valere sui fondi del terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari a 30.000 migliaia di euro è destinata, per l'esercizio finanziario 2016, ai liberi consorzi comunali per la realizzazione di investimenti.

5. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali i finanziamenti di cui al comma 4 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.

Art. 27.

Finanziamento disposizioni in materia di personale precario

1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'art. 30, commi 8 e 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono rispettivamente rideterminate in 181.900 migliaia di euro (missione 15 - programma 3 - capitolo 191310) ed in 6.850 migliaia di euro (missione 15 - programma 3 - capitolo 313319).

2. Entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni all'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

3. Gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.

4. Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'art. 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.


5. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.»

6. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sono decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente. Per l'anno 2016, le economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale.

7. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto sono decurtati delle somme trasferite nell'anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario. La relativa quota risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, in 28.000 migliaia di euro da iscriversi in un apposito fondo da assegnare al dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma.



9. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modi-fiche ed integrazioni, le parole «e fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le parole «e fino al 31 dicembre 2018» e dopo le parole «n. 125/2013» sono aggiunte le parole «e dell'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti».

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 36.362 migliaia di euro (missione 15 - programma 3 - capitolo 313318).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 312 migliaia di euro (missione 15 - programma 3 - capitolo 313318).

12. Al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole «e l'art. 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33».

13. Per fare fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti agli enti diversi dalle autonomie locali, pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del servizio sanitario regionale, la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell'anno di competenza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 100 migliaia di euro (missione 15 - programma 3 - titolo 1 - capitolo 313319).

Art. 28.

Finanziamento spesa personale Ente acquadotti siciliani in liquidazione

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 7.300 migliaia di euro (missione 1 - programma 3 - capitolo 214107).

2. Il contributo concesso all'Istituto regionale vini e oli di Sicilia ai sensi del comma 2-*quinqüies* dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 207 migliaia di euro, anche per provvedere all'assunzione di personale precario (missione 16 - programma 1 - capitolo 147325).

3. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2-*quinqüies* dell'art. 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 1.107 migliaia di euro (missione 14 - programma 2 - capitolo 343315).

4. Il contributo concesso agli enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2-*quinqüies* dell'art. 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 2.708 migliaia di euro (missione 4 - programma 4 - capitolo 373347).

5. Per le finalità di cui all'art. 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 130 migliaia di euro (missione 15 - programma 3 - capitolo 108170).

Art. 29.

Acquisizione dei servizi delle società partecipate

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, in 44.523 migliaia di euro (missione 1 - programma 11 - capitolo 212533).

2. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole «si avvale» sono sostituite dalle parole «può avvalersi».

3. All'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «nell'ambito dell'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica» sono soppresse;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. L'ufficio di cui al comma 1, a decorrere dall'1° marzo 2016, è posto alle dipendenze dell'assessorato regionale per l'economia.».

4. Allo scopo di rilanciare lo sviluppo degli interporti siciliani per lo svolgimento delle attività e dei servizi della Società degli interporti siciliani (SIS) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 500 migliaia di euro.

Art. 30.

Disposizioni finanziarie per l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 58 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, l'assegnazione di cui al comma 9 dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinata, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, in 2.900 migliaia di euro per anno (missione 9 - programma 8 - capitolo 443308).

Art. 31.

Disposizioni finanziarie per i consorzi di bonifica

1. L'importo del finanziamento dei consorzi di bonifica, per l'anno 2016, determinato ai sensi del comma 1-*quater*, lettera b), dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come introdotto dal comma 11 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è incrementato di 2.962 migliaia di euro.

2. L'incremento di cui al comma 1 è iscritto in apposito capitolo (missione 1 - programma 4) dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, sentito l'assessore regionale per l'economia, è assegnato ai singoli consorzi in base ai fabbisogni accertati.



3. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'art. 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 è rideterminata, anche per effetto dell'incremento di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2016 in 36.336 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2017 in 29.202 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2018 in 25.030 migliaia di euro (missione 1 - programma 4).

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli amministratori dei consorzi di bonifica trasmettono all'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e all'assessorato regionale dell'economia, che lo trasmette alla commissione «bilancio» dell'assemblea regionale siciliana, a pena di decadenza, il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente.

5. Gli amministratori dei consorzi di bonifica presentano all'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e alla commissione «bilancio» dell'assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riduzione del venti per cento dei costi di gestione ad eccezione delle spese relative al personale a tempo indeterminato ed al personale che beneficia delle garanzie occupazionali, salvo che i consorzi dimostrino di avere già ridotto la spesa nell'anno precedente.

6. Le inadempienze agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 determinano il blocco dei trasferimenti delle risorse finanziarie ai consorzi medesimi.

7. Per l'anno 2016, il canone per uso irriguo è determinato nella stessa misura applicata nell'anno 2015.

Art. 32.

Riscossione Sicilia s.p.a. Fondo anticipazioni società partecipate

1. Per le finalità di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 34.900 migliaia di euro (missione 16 - programma 1 - capitolo 219215).

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta all'assemblea regionale siciliana un piano organico per la ridefinizione del sistema di riscossione in Sicilia, da sottoporre al parere della competente commissione legislativa.

3. Nelle more della presentazione del piano di cui al comma 2, al fine di assicurare la continuità dell'attività di riscossione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 13.200 migliaia di euro per la ricapitalizzazione della società Riscossione Sicilia S.p.A.

4. È istituito presso l'assessorato regionale dell'economia un fondo per le anticipazioni infruttifere da riconoscere, su proposta dell'assessore regionale per l'economia, previa delibera della giunta regionale, alle società a totale partecipazione della regione per le quali sussistono i presupposti per il mantenimento ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 2016 il fondo ha una dotazione finanziaria di 1.200 migliaia di euro.

Art. 33.

Edilizia sovvenzionata ed agevolata

1. Per il triennio 2016-2018 gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti dalle leggi regionali di seguito elencate sono finanziati a valere sulle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati, nella misura a fianco di ciascuna legge indicata:

a) articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni (missione 8 - programma 2 - capitolo 742802);

- 34.263 migliaia di euro per l'anno 2016, 33.468 migliaia di euro per l'anno 2017 e 30.888 migliaia di euro per l'anno 2018;

b) art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (missione 8 - programma 2 - capitolo 673307);

- 2.194 migliaia di euro per l'anno 2016, 1.955 migliaia di euro per l'anno 2017 e 939 migliaia di euro per l'anno 2018;

c) articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (missione 8 - programma 1 - capitolo 672401);

- 11.585 migliaia di euro per l'anno 2016; 11.096 migliaia di euro per l'anno 2017 e 10.571 migliaia di euro per l'anno 2018;

d) art. 132 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (missione 8 - programma 2 - capitolo 673315);

- 990 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 930 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018.

2. Le annualità relative alle leggi regionali di cui al comma 1 sono ridotte nella misura indicata al medesimo comma 1.

3. Il comma 6 dell'art. 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, è soppresso.


TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUA E RIFIUTI

Art. 34.

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (Ecoincentivo)

1. In armonia con le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corrispondono alla regione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di cui all'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di seguito indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata su base annua:



PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD) DEL COMUNE	RIFIUTI URBANI PER KG
minore o uguale al 15%	€ 0,02152
maggiore del 15% e fino al 25%	€ 0,01937
maggiore del 25% e fino al 35%	€ 0,01506
maggiore del 35% e fino al 45%	€ 0,01291
maggiore del 45% e fino al 65%	€ 0,00775
maggiore del 65%	€ 0,00517

2. Per la rilevazione del livello di raccolta differenziata i dati sono desunti dalla dichiarazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni (MUD), riferita ai singoli comuni sui quali ricadono gli effetti del tributo speciale come rideterminato nel comma 1. Per il calcolo delle percentuali della raccolta differenziata, i comuni tengono conto dei criteri adottati dalla regione, autocertificando la percentuale raggiunta.

3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere la dichiarazione e l'autocertificazione di cui al comma 2 entro e non oltre il 30 giugno al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. La mancata comunicazione comporta l'applicazione del tributo nella misura massima di cui al comma 1. Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvede ad eseguire il controllo, a campione, dei dati forniti.

4. I comuni che non raggiungono, nell'anno precedente, la percentuale di raccolta differenziata del 65 per cento, sono tenuti al pagamento dell'addizionale del venti per cento prevista dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. L'addizionale di cui al comma 4 è applicata con le modalità previste dall'art. 2 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni ed è versata, dai gestori degli impianti di smaltimento, in un apposito capitolo di entrata del bilancio della regione.

6. La percentuale di raccolta differenziata sulla quale applicare il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nonché l'addizionale di cui al comma 4 è quella determinata nell'anno precedente in attuazione del comma 2.

7. Per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili, dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari al venti per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l'addizionale di cui al comma 4, ove dovuta.

8. Per ogni trimestre, i funzionari di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettono al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti una relazione contenente gli esiti dei controlli effettuati ivi compreso il contenzioso attivato.

9. All'art. 2 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni le parole «assessorato regionale del territorio e dell'ambiente» sono sostituite dalle parole «dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti».

10. Per le restanti tipologie di rifiuti non di provenienza urbana continua ad applicarsi il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

11. Fino alla determinazione della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 2, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti si applica nella misura in atto stabilita, salvo conguaglio.

12. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una decurtazione del cinquanta per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per i comuni che realizzano un incremento su base annua almeno pari al dieci per cento della raccolta differenziata. In caso di incremento pari almeno al quindici per cento, si applica il tributo nella misura minima prevista dal presente articolo. Non si applica l'addizionale di cui al comma 4 per i comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali.

13. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota del venti per cento di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 6/1997, relativa alle maggiori risorse di cui al comma 5, è destinata ai comuni che raggiungono un incremento di almeno il dieci per cento della raccolta differenziata su base annua.

14. Per l'anno 2017 l'incremento su base annua della percentuale di raccolta differenziata, di cui ai commi 12 e 13, è calcolato rapportando la percentuale realizzata nel 2015 rispetto a quella del 2016 e così per gli anni successivi facendo riferimento al biennio precedente.

15. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 6/1997 è sostituito dal seguente:

«2. Il gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito fondo del bilancio della regione così come previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni.»



16. A valere sul terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, la somma di 15.000 migliaia di euro è destinata ad attività finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti ed all'incentivazione della raccolta differenziata esclusivamente presso i comuni che hanno usufruito della tariffa di cui al comma 1 nella misura minima.

17. Al fine di promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali, nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate e, ove previste, semplificate come disposto dall'art. 214 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio ed il recupero di frazioni sia secche sia umide, con l'adozione da parte della regione di un iter amministrativo che, lasciando fermi i vigenti termini minori, imponga la conclusione del procedimento ed il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell'amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente.

18. Gli impianti che godono del regime speciale sono identificati in quelli dedicati esclusivamente al trattamento per il recupero di materia:

a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati dedicati alla massimizzazione del recupero di materia al fine del riciclaggio, e con esclusione di produzione CDR/CSS, e con eventuale linea di presso-estrazione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria;

b) impianti di compostaggio aerobico, compresi gli impianti di compostaggio aerobico automatici, ed impianti di digestione anaerobica con successivo compostaggio aerobico alimentati con la FORSU con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue ed inferiore alla eventuale potenza elettrica di 1 Megawatt, con un controllo accurato del materiale in entrata e in uscita;

c) impianti di selezione e riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrazione delle plastiche con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue;

d) centri per il riuso e centri di raccolta.

19. Gli impianti di cui al comma 18, lettera b), di digestione anaerobica sono autorizzati privilegiando l'immissione del biogas prodotto nella rete pubblica di distribuzione gas, tramite trattamenti di purificazione e adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete stessa, ad eccezione del biogas impiegato in impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento dell'impianto stesso. È previsto altresì l'uso del biogas come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti commerciali autorizzate, specialmente laddove è assente la rete pubblica di distribuzione gas. Tale procedura si intende estesa agli impianti di digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico di qualsiasi dimensione ed alimentati sia da FORSU che da scarti agricoli che possano produrre compost idoneo all'impiego in agricoltura e nel giardinaggio.

20. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gli impianti autorizzati con la procedura semplificata non possono successivamente essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti.

Art. 35.

Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati

1. In attuazione dell'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un fondo per anticipare le somme necessarie per gli interventi sostitutivi da parte della regione, in subordine dei comuni inadempienti, per la bonifica dei siti contaminati, ad eccezione dei siti di interesse nazionale.

2. Entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori di ripristino ambientale, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti attiva le procedure di recupero delle somme necessarie per gli interventi sostitutivi di cui al comma 1, nei confronti dei comuni inadempienti, da versarsi in apposito capitolo di entrata del bilancio della regione.

3. Decorso il termine di trenta giorni in difetto del recupero di cui al comma 2, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di concerto con il dipartimento regionale delle autonomie locali, provvede al recupero mediante compensazione dei trasferimenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

Art. 36.

Sito minerario dismesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo. Miniera museo di Cozzo Disi nel comune di Casteltermini

1. Per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza del sito minerario dismesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 800 migliaia di euro.

2. Per consentire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il recupero e l'avvio della gestione della miniera museo di Cozzo Disi nel comune di Casteltermini secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 200 migliaia di euro.

Art. 37.

Piani di caratterizzazione

1. Per la realizzazione dei piani di caratterizzazione dei siti utilizzati come discariche e soggetti alla procedura di infrazione n. 2003/2077 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 250 migliaia di euro.



Art. 38.

Norme in materia di risorse idriche

1. Alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, dopo l'art. 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis (*Norma transitoria*). — 1. Nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alle disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) di cui all'allegato A alla deliberazione n. 474/2015 dell'Autorità medesima, conservano efficacia nella regione.

2. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

3. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di cui all'art. 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.»

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO
MARITTIMO. DISPOSIZIONI IN MATERIA
URBANISTICA

Art. 39.

*Approvazione dei piani di utilizzo
delle aree demaniali marittime (PUDM)*

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è sostituito dai seguenti:

«3. L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. I piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'approvazione da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale 27 dicem-

bre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abitativi previsti dall'art. 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio.

3-bis. Fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime.

3-ter. Nei confronti dei comuni inadempienti, che entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano adottato il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, i commissari *ad acta*, nominati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, sono autorizzati ad esercitare i poteri sostitutivi finalizzati alla redazione ed all'adozione dei suddetti piani.»

2. I piani di utilizzo delle aree demaniali marittime non riguardano i parchi e le riserve naturali che restano disciplinati dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette. I piani di utilizzo delle aree demaniali marittime sono adottati dai consigli comunali solo dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 40.

Art. 40.

*Affidamento gestioni amministrative
dei beni del demanio marittimo ai comuni*

1. La gestione amministrativa del demanio marittimo della regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali, è attribuita, previa approvazione del piano di cui al comma 1 dell'art. 39, ai comuni i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. Con decreto dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni ai sensi del comma 1 ed è approvato il relativo bando tipo.



Art. 41.

Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del demanio marittimo regionale tramite concessione

1. I beni immobili del demanio regionale marittimo di proprietà della regione individuati con decreti dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione «ambiente e territorio» dell'assemblea regionale siciliana, nonché con gli assessori regionali per i beni culturali e l'identità siciliana e per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, esclusivamente per i beni immobili rispettivamente appartenenti al demanio culturale ed al demanio forestale, che versano in condizioni di precarietà strutturale, possono essere concessi prioritariamente ai comuni o a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini del risanamento, adeguamento, riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. I beni di cui al comma 1 costituiscono un elenco oggetto di pubblicazione nella sezione «amministrazione trasparente» del sito internet dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e, contestualmente, trasmesso con gli allegati alla commissione «bilancio» dell'assemblea regionale siciliana.

3. Le concessioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica ai sensi della direttiva 2014/23 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

4. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione, l'applicazione di quanto disposto dagli articoli 42 e seguenti del codice della navigazione.

5. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'art. 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.

6. I titolari di concessioni licenze in corso di validità, i cui immobili versano nelle condizioni di cui al presente articolo, hanno diritto di proporre una modifica della concessione secondo i criteri sopra previsti con le variazioni del rapporto concessorio da definirsi in apposito contratto sulla base del programma economico-finanziario, ivi compreso il piano di ammortamento presentato.

Art. 42.

Disposizioni in materia di risorse

1. I comuni versano alla regione i canoni demaniali, determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'art. 40, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi. Devono intendersi come nuove concessioni quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 40.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40, con le modalità di cui al comma 1, assicura alla regione annualmente il livello dei canoni riscossi nell'anno 2015 per le concessioni in corso.

3. Il mancato trasferimento da parte dei comuni delle somme annualmente dovute di cui al comma 1 autorizza la regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

4. Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente.

6. La validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative di cui al comma 4, rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare.

Art. 43.

Determinazione dei diritti fissi in materia di demanio idrico

1. Alla lettera *m*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «demanio idrico» è soppressa la parola «fluviale».

2. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione «ambiente e territorio» dell'assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei canoni e dei diritti fissi per le



attività di istituto che l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta sul demanio idrico in attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera *q-septies*) dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di cui al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea stipulano apposito accordo interassessoriale.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinato almeno il dieci per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art. 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

Art. 44.

Norme in materia di autorizzazione ambientale

1. All'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per il funzionamento della commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro.

3-ter. La commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta.»

Art. 45.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito dal seguente:

«1. Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 71/1978 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Considerata la contestuale adozione degli atti di pianificazione generale ed attuativa e relative varianti e del rapporto ambientale ex art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, in applicazione e con le modalità previste dall'art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono sottoposti all'obbligo di pubblicazione gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione ed i relativi allegati tecnici, nonché le «informazioni ambientali» richiamate dall'art. 40 del medesimo decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del citato decreto legislativo n. 152/2006.

6-ter. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6-bis sono estesi a tutti i piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione, inclusi piani e programmi relativi alla localizzazione di insediamenti commerciali e grandi strutture di vendita.»

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 46.

Composizione commissione gare di appalto

1. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal presidente di turno della sezione centrale. In particolare, il presidente è individuato mediante sorteggio tra i componenti della sezione provinciale competente per territorio appartenenti alle categorie di cui al comma 10, lettere *a)* e *b)*; il secondo componente è individuato mediante sorteggio tra i dirigenti tecnici in servizio presso la stessa sezione provinciale dell'UREGA e presso l'Ufficio del genio civile nel cui territorio ricadono i lavori oggetto dell'appalto. Per ogni componente della commissione sono sorteggiate tre figure: il primo sorteggiato assume la veste di titolare, il secondo ed il terzo di supplenti.»

2. All'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «di cui al comma 7» sono aggiunte le parole «esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.»;

b) dopo le parole «(UREGA) territorialmente competente» è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.»



Art. 47.

Parcheggi di interscambio

1. La regione persegue gli obiettivi per una migliore fruizione del territorio, per lo sviluppo infrastrutturale ed il miglioramento della intermodalità, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio.

2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e devono essere dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

3. La realizzazione dei parcheggi di interscambio è prevista nelle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina e nei comuni isolani con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti nonché nei comuni isolani sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

4. Per la realizzazione dei parcheggi di interscambio a raso, in elevazione o sotterranei, l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a concedere ai comuni, che vi provvedono direttamente, il finanziamento in conto capitale, pari al costo delle opere comprensivo delle spese tecniche e degli eventuali oneri per l'acquisizione delle aree.

5. Al finanziamento dei parcheggi di interscambio in favore dei comuni individuati al comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle somme, accertate e riproducibili, rispettivamente attribuite agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al netto degli impegni già assunti.

6. La ripartizione delle somme tra le tre città metropolitane e tra i comuni isolani con popolazione superiore a 30.000 abitanti avviene proporzionalmente al numero di abitanti.

7. Possono accedere al finanziamento dei parcheggi di interscambio i comuni che, alla data dell'avviso di cui al comma 8, abbiano adottato il Piano urbano del traffico, il Piano urbano della mobilità o il Piano urbano parcheggi. Il Piano deve comprendere l'infrastruttura per la quale viene richiesto il finanziamento.

8. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno alle tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.

Art. 48.

Trasporto isole minori e trasporto ferroviario

1. Alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-bis (*Trasporto isole minori*). — 1. In conformità a quanto disposto dalla presente legge, i servizi di trasporto dei passeggeri tra la Sicilia e le isole minori e

tra di esse possono essere espletati anche con mezzi alternativi a quelli marittimi qualora ciò determini anche un risparmio economico.».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2002 è soppresso.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2002, dopo le parole «con riguardo» sono aggiunte le parole «all'età dei mezzi».

4. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è incrementata di 7.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

5. Al fine di assumere l'onere dell'IVA sui corrispettivi dovuti a Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata la spesa di 8.366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 11.154 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 49.

Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti

1. La parola «concessione» contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla parola «autorizzazione».

2. Le parole «assessorato regionale dell'industria» contenute nella legge regionale n. 97/1982 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituite dalle parole «assessorato regionale delle attività produttive».

3. Ferme restando le disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 97/1982 e successive modifiche ed integrazioni, l'assessore regionale per le attività produttive, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia.

4. In materia di impianti di distribuzione carburanti ubicati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali di settore.

5. Per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è fatto obbligo alle aziende distributrici di carburante, nonché agli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della regione, di installare apposito dispositivo di misurazione della temperatura e della pressione del carburante in fase di erogazione che permetta l'esatta quantizzazione del prezzo del prodotto venduto.

6. Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali.



7. I titolari di depositi commerciali di oli minerali non possono esercitare, come attività accessoria, l'immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi. Il divieto di cui al presente comma non trova applicazione nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumentali all'agricoltura.

Art. 50.

Disposizioni in materia di tassa di circolazione

1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - supplemento ordinario n. 55, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - supplemento ordinario n. 55, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli.

3. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

4. Gli uffici del dipartimento regionale delle finanze e del credito rilasciano, a richiesta, sulla base della attestazione dell'iscrizione ai registri di cui ai commi 1 e 2, le relative autorizzazioni.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica la vigente legislazione in materia.

6. Le disposizioni di cui all'art. 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39, trovano applicazione per gli autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di protezione civile

iscritte ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

Art. 51.

Terme di Acireale e di Sciacca

1. All'art. 21 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Nelle more del completamento delle procedure di liquidazione previste dal comma 1, le società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A. possono, attraverso gare ad evidenza pubblica, affidare a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei complessi cremo-termali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonché le attività accessorie e complementari.»

Art. 52.


Fondo unico IRCAC e fondo di rotazione CRIAS

1. Per le finalità del comma 4 dell'art. 61 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, per l'incremento del fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro.

2. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a concedere, a valere sul fondo unico conferito allo stesso Istituto ai sensi del sopra richiamato art. 63 della legge regionale n. 6/1997, finanziamenti a medio termine di durata almeno quinquennale alle imprese della informazione locale di cui alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24, aventi sede nel territorio della regione, costituite in forma di società cooperativa, per il consolidamento di passività onerose sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità al regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti (*de minimis*).

3. Per le finalità di cui all'art. 39 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, per l'incremento del fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS), per l'esercizio finanziario 2016, è stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, per azioni di sostegno e di sistema alle strategie sociali ed alle politiche inclusive nonché per fronteggiare eventi straordinari.



Art. 53.

Trasferimento al fondo unico ex art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, degli altri fondi istituiti presso la CRIAS

1. Il fondo di garanzia istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) con gli articoli 20 e 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, è soppresso e le correlate attività sono riversate per le stesse finalità nel fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

2. Il fondo a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) con l'art. 68 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è soppresso e le correlate attività sono riversate per le stesse finalità nel fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 6/1997.

3. Le risorse finanziarie trasferite alla CRIAS in attuazione dell'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, non impegnate sono riversate per le stesse finalità nel Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 6/1997.

Art. 54.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

1. All'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali.» sono sostituite dalle parole «alle società cooperative e alle società agricole di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli istituti di credito, per l'erogazione dei mutui di durata almeno decennale finalizzati al consolidamento delle passività onerose, stipulano, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ed al regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis."»;

d) i commi 4 e 5 sono abrogati;

e) al comma 6-bis le parole «alla data del 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole «al 31 dicembre dell'anno precedente.».

Art. 55.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, si interpreta nel senso che i benefici previsti dal comma 1 dell'art. 2 della suddetta legge si applicano ai soci delle cooperative agricole, già utilmente inserite in graduatoria per il godimento dei suddetti benefici, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza ovvero siano pendenti o già definite le procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Art. 56.

Interventi finanziari in favore delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina

1. Al fine di favorire il diritto allo studio e l'ammodernamento delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina, una quota parte dei fondi PAC 2014-2020, in misura non inferiore a 3.000 migliaia di euro, è destinata in parti uguali a ciascuna delle predette Università.

Art. 57.

Provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici

1. Per i danni subiti dalle imprese del comparto agricolo a seguito di eccezionali calamità naturali, riconosciuti ai sensi delle normative vigenti è istituito, per l'esercizio finanziario 2016, un fondo con la dotazione finanziaria di 4.000 migliaia di euro da ripartire sulla base di criteri stabiliti con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa delibera della giunta regionale, che dovrà contenere l'assegnazione delle risorse in proporzione ai danni subiti dal territorio e solo dopo il completamento dell'iter istruttorio di riconoscimento da parte del Consiglio dei ministri.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei



settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. L 193.

Art. 58.

Cofinanziamento Fondo nazionale per le non autosufficienze

1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire con riguardo alle persone non autosufficienti di cui al «Fondo nazionale per le non autosufficienze», istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2015, concernente il riparto delle risorse per l'anno 2015 del predetto «Fondo nazionale per le non autosufficienze» è autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di 5.000 migliaia di euro quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore della Regione siciliana per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria di cui al citato decreto.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nell'ambito dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, missione 12, programma 2, Macro-aggregato 1.04 (capitoli 183350 - 183785).

Art. 59.

Centrale unica di committenza

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla spesa connessa all'attività svolta dalla «Centrale unica di committenza», di cui all'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, si fa fronte, a decorrere dall'anno 2016, con le risorse correnti del fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro.

2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del fondo sanitario regionale, è iscritta in apposito capitolo dell'assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio e tesoro, missione 1 - programma 3.

Art. 60.

Funzioni ispettive e di vigilanza dell'assessorato regionale dell'economia

1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per la ragioneria generale della regione è autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, per la corresponsione del trattamento di trasferita spettante al personale regionale incaricato. La spesa è iscritta alla missione 1 - programma 11 del bilancio della regione.

Art. 61.

Contratti di servizio

1. Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzato il pagamento del saldo dei corrispettivi dovuti alla società Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A. discendenti dal relativo contratto di servizio. Per tali finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.921 migliaia di euro.

2. Per il finanziamento di un contratto di servizio aggiuntivo per l'affidamento alla società Servizi ausiliaria Sicilia S.c.p.a delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 1.500 migliaia di euro.

Art. 62.

Personale società partecipate in liquidazione

1. In caso di liquidazione di società partecipate della regione, il personale dipendente delle medesime società, nonché quello di cui all'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, confluiscono nelle società partecipate che ne assumono le funzioni, fatti salvi gli equilibri economico-finanziari delle società.

Art. 63.

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, in materia di soppressione di enti economici regionali

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, le parole «ivi comprese quelle della Resais» sono sostituite dalle parole «ad eccezione di quella della Resais che, nelle more della rimodulazione del suo assetto organizzativo e della sua missione aziendale, al momento della chiusura della liquidazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale è trasferita all'Ente minerario siciliano».

Art. 64.

Utilizzo personale dello Stato per l'esercizio di funzioni in materia di pubblica istruzione

1. Per le finalità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 70 migliaia di euro (missione 4 - programma 2 - capitolo 372514).

Art. 65.

Fondo unico IRFIS Finsicilia S.p.A.

1. L'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modi-fiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 61. — 1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia e di attivare investimenti di partenariato pubblico-privato è costituito nel patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A un fondo unico, valido ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza, per la concessione di credito e



garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, in favore delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, compresa l'agroindustria, del turismo e della ricettività, del commercio, dell'energia da fonti rinnovabili, dei servizi, compresi i servizi alle persone, dell'edilizia e dell'agricoltura nonché delle imprese di informazione di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo unico bancario, l'IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei finanziamenti, fermi restando i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti *de minimis*. Il suddetto Fondo è costituito mediante tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni — ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 12 giugno 1970, n. 78, delle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del fondo di cui all'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26. Tutti i successivi rientri di cui alle citate leggi, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all'IRFIS FinSicilia S.p.A. per la gestione del fondo istituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, confluiscono, periodicamente, nel fondo costituito dal presente articolo. Al fine di consentire all'IRFIS FinSicilia S.p.A. la definizione della gestione unica a stralcio e fino all'esaurimento delle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la regione siciliana e l'IRFIS che regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del 10 per cento.

2. Al comma 6-*quinquies* dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, nonché di tutte le altre disposizioni per le società partecipate dalla regione contenute in provvedimenti e norme regionali.».

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3, dopo le parole «attività economica» inserire le parole «di mercato».

Art. 66.

*Documentazione per l'accesso
al Fondo unico regionale per lo spettacolo*

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è così sostituita:

«*b*) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi propri derivanti dall'attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell'anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell'anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti.».

Art. 67.

*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8,
in materia di professione di guida di media montagna*

1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5, come integrato dall'art. 127, comma 70, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Guida di media montagna*). — 1. Lo svolgimento della professione di guida di media montagna è disciplinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.


2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.»;

b) l'art. 6 è abrogato.

Art. 68.

*Aggiornamento delle graduatorie
per i lavoratori forestali*

1. Al fine di procedere alla corretta formulazione delle graduatorie previste dall'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, l'anzianità lavorativa di ciascun lavoratore è determinata con aggiornamento al 31 dicembre 2015.



Art. 69.

Proroga del termine in materia di sottotetti

1. All'art. 92, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018».

Art. 70.

Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata

1. All'art. 93, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018».

Art. 71.

Interventi in favore della zootecnia

1. Per le finalità di cui all'art. 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, al fine di consentire la prosecuzione dell'incentivazione per l'acquisto e l'impiego di riproduttori animali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa complessiva di 785 migliaia di euro.

Art. 72.

Modifiche all'art. 8, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contratti di collaborazione

1. All'art. 8, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo le parole «in corso di legislatura» sono aggiunte le parole «nonché la modifica dei contratti e la stipula di nuovi contratti di collaborazione, fino a concorrenza del limite di spesa previsto dalle disposizioni interne dell'assemblea regionale siciliana per ciascun deputato».

TITOLO VII

EFFETTI DELLA MANOVRA
E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 73.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 nelle misure indicate nelle tabelle «A» e «B» allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio finanziario sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2016, nell'allegata tabella «C».

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella «D» sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella «E» sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2016, 2017 e 2018, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella «F» sono abrogate.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella «G».

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella «I».

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio finanziario, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella «L».

Art. 74.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2016.




<p style="text-align: center;">Art. 75. <i>Abrogazioni e modifiche di norme</i></p> <p>1. Sono abrogate le seguenti norme: a) art. 23 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47; b) art. 2, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8.</p> <p style="text-align: center;">Art. 76. <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella <i>Gazzetta ufficiale</i> della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.</p>	<p>2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.</p> <p style="text-align: center;">Roma, 17 marzo 2016</p> <p style="text-align: center;">CROCETTA</p> <p style="text-align: center;"><i>L'assessore per l'economia: BACCEI</i></p> <p style="text-align: center;">(Omissis).</p> <p style="text-align: center;">16R00224</p>
--	---

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-027) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 7 0 2 *

€ 4,00

